

	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	
	(Provincia di Verona)	
	Repertorio n. 5244	
	CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE	
	PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183 C. 15 DEL D. LGS. N.	
	50/2016 AVENTE AD OGGETTO L'ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI	
	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL	
	MINCIO (VR) – CIG 79116747EB – CUP C17B18000210003	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventitre il giorno 3 (tre) del mese di Agosto in Valeggio sul Mincio nella	
	residenza comunale di Piazza Carlo Alberto n. 48, avanti a me Scarpari dott. Emilio, in	
	qualità di Segretario Generale del Comune di Valeggio sul Mincio, autorizzato a rogare gli	
	atti nella forma pubblica nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del	
	D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono costituiti:	
	Da una parte:	
	- Manauzzi Giovanni, nato a Volta Mantovana (MN) il 25/4/1961, domiciliato presso la	
	sede Municipale, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del	
	Comune di Valeggio sul Mincio con sede in Piazza Carlo Alberto n. 48, (C.F. e P. IVA	
	00346630239) in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata, in	
	sostituzione della Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Servizi e Manutenzioni, a	
	ciò autorizzato ai sensi del Decreto del Sindaco n. 36 del 30/9/2022 e del Decreto del	
	Sindaco n. 44 del 15/12/2022, che lo investe dei poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs.	
	18.08.2000 n. 267 (di seguito per brevità il “ Concedente ”)	
	E dall'altra:	
	- BIONDANI Barbara nata a Vicenza (VI) il 29/4/1972 e residente a Monticello Corte Otto	
		1

	(VI) in via Revoloni n. 17 nella sua qualità di Amministratore Delegato – Legale	
	rappresentante - della AGSM AIM Smart Solutions S.r.l. con sede a Vicenza – 36100 – in	
	Contrà Pedemuro San Biagio n. 72, Cod. Fisc. e P. IVA 04147220232 ed iscritta al REA di	
	Verona al n. VI-399690 (di seguito per brevità il “ Concessionario ”)	
	Della identità personale e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario	
	Generale sono certo.	
	PREMESSO CHE	
	a) In data 13.04.2018, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (di	
	seguito anche il “ Codice ”), la ditta AGSM Lighting s.r.l. (di seguito, per brevità, il	
	“ Promotore ”) ha presentato al Concedente una proposta per la progettazione,	
	efficientamento energetico, messa a norma e gestione degli impianti di pubblica	
	illuminazione, (di seguito anche gli “ Impianti ” o l’” Impianto ”) del Comune di Valeggio	
	sul Mincio (VR) (di seguito, per brevità, anche la “ Proposta ”);	
	b) Ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. 50/2016 la Proposta presentata dal Promotore	
	è stata corredata di progetto di fattibilità (di seguito, per brevità, il “ Progetto ”), bozza di	
	convenzione, piano economico finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all’art. 183,	
	comma 9, del Codice, da un documento descrittivo del servizio e della gestione e dalla	
	cauzione prevista dall’art. 93 del Codice;	
	c) Ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. 50/2016, il piano economico-finanziario	
	presentato dal Promotore a corredo della Proposta comprende l’importo delle spese sostenute	
	per la predisposizione della Proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno	
	di cui all’articolo 2578 del codice civile, e la stessa è stata corredata dalle autodichiarazioni	
	relative al possesso in capo al Promotore dei requisiti di cui all’art. 183, comma 17, del	
	Codice e dall’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui all’art. 183,	
	comma 9, terzo periodo, del D.lgs. 50/2016 nel caso di indizione di gara;	
		2

	d) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26.09.2018, sulla base delle	
	ricognizioni e valutazioni dell'ufficio comunale competente in materia, il Concedente ha	
	valutato, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice la fattibilità della Proposta e la	
	convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato per la realizzazione di	
	interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo degli impianti di	
	illuminazione pubblica, in alternativa alla realizzazione diretta mediante normali procedure	
	d'appalto, approvando altresì il progetto di fattibilità;	
	e) con la medesima deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 26.09.2018 il Concedente	
	ha stabilito di individuare, quale forma gestionale di erogazione del servizio di pubblica	
	illuminazione, la concessione di servizi di cui all'art. 3, comma 1 lett. vv) del Codice,	
	mediante il combinato disposto delle previsioni, tutte del medesimo Codice, di cui all'art.	
	180 e ss., nonché 164 e ss., visto quanto previsto in particolare dall'art. 180 comma 8;	
	f) con determinazione n. 894 del 11.12.2018 il Responsabile dell'Area Tecnica Settore	
	Lavori Pubblici Servizi e Manutenzioni, nell'approvare gli schemi degli atti di gara (schema	
	di bando e disciplinare di gara e relativi allegati, demandava alla CUC (Custoza Garda	
	Tione) l'espletamento della procedura d'appalto del servizio mediante procedura aperta in	
	modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii. con promotore ai	
	sensi del combinato disposto dell'art. 183 commi 15 del D. Lgs. n. 50/2016, da tenersi con il	
	criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto	
	qualità/prezzo) ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con eventuale	
	valutazione della congruità secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del citato D. Lgs.;	
	g) con determinazione n. 122 del 11.12.2018 la CUC (Custoza Garda Tione) prendendo atto	
	di quanto stabilito con la determinazione di cui al punto f), stabiliva di procedere	
	all'affidamento mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.	
	50/2016, attraverso il Portale Appalti della CUC, da tenersi con il criterio di selezione	
		3

	dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) ai sensi	
	dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con eventuale valutazione della congruità	
	secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del citato D. Lgs.;	
	h) il bando è stato pubblicato in data 31.12.2018 ai sensi del combinato disposto di cui	
	all'art. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2, comma 1 e art. 3 comma 1 lett. B) del D.	
	M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 come segue:	
	- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale Contratti Pubblici per	
	estratto;	
	- n. 1 quotidiano a diffusione nazionale per estratto;	
	- n. 1 quotidiano a diffusione locale per estratto;	
	- profilo del Committente Comune di Valeggio sul Mincio – CUC Custoza Garda	
	Tione nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;	
	- Sito web del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Servizi Contratti Pubblici;	
	h) con determinazione n. 20 del 26.02.2019 la CUC (Custoza Garda Tione) approvava il	
	verbale di gara n. 1 del 06.02.2019, il verbale n. 2 del 13.02.2019 ed il verbale n. 3 del	
	19.02.2019, proponendo l'aggiudicazione, in sospensione d'efficacia, in partenariato ai sensi	
	dell' art. 183 c. 15 e 16 del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'adeguamento e gestione	
	degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) ad AGSM	
	LIGHTING S.r.l. con sede in Verona Lungadige Galtarossa n. 8 – P.IVA 04147220232;	
	i) con determinazione n. 363 del 20.05.2019 il Responsabile dell'Area Tecnica Settore	
	Lavori Pubblici Servizi Manutenzioni dichiarava l'aggiudicazione efficace;	
	l) il Concedente ha dichiarato completo e conforme con verbale di gara n. 2 del 13.02.2019	
	della commissione giudicatrice, il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione degli	
	Impianti, come da art. 183 comma 11 del Codice;	
	m) con deliberazione G.C. n. 89 del 20/7/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, nel	
		4

	<p>revocare le deliberazioni della Giunta Comunale n. 200 del 3/11/2020, n. 103 del 3/6/2021 e</p>	
	<p>n. 144 del 18/8/2022, venivano fornite al Responsabile del Settore LL.PP. idonee linee di</p>	
	<p>indirizzo in merito alla volontà dell'Amministrazione di ridurre, in accordo con</p>	
	<p>l'aggiudicatario, la durata della concessione da 20 a 15 anni;</p>	
	<p>n) con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Servizi e Manutenzioni n. 349</p>	
	<p>del 2/8/2023, veniva approvata la revisione del piano finanziario della durata di 15 anni e</p>	
	<p>impegnata la spesa relativa ai canoni di concessione annuali, rideterminati in forza di tale</p>	
	<p>riduzione;</p>	
	<p>o) i principali presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico</p>	
	<p>finanziario della Concessione, e così degli investimenti necessari per la realizzazione</p>	
	<p>dell'intervento e l'espletamento della connessa gestione, sono descritti ed articolati nel piano</p>	
	<p>economico finanziario presentato dal Concessionario in sede di gara, successivamente</p>	
	<p>revisionato a seguito della richiesta da parte dell'Ente di modifica della durata della</p>	
	<p>concessione da 20 a 15 anni, come sopra precisato (di seguito, per brevità, il "PEF");</p>	
	<p>p) a far data dal 1/1/2022 è stato attuato il piano di riassetto societario del gruppo AGSM</p>	
	<p>AIM SPA, a seguito del quale è stata costituita la società AGSM AIM Smart Solutions SRL,</p>	
	<p>società che deriva dalla scissione di S.A.R. SRL a favore di AGSM Lighting SRL e dalla</p>	
	<p>fusione per incorporazione di AIM Mobilità SRL in AGSM Lighting SRL, alla quale è stato</p>	
	<p>da ultimo conferito dalla Capogruppo il ramo di azienda reti e impianti di illuminazione</p>	
	<p>pubblica e telecomunicazioni, con cambio di denominazione sociale in AGSM AIM Smart</p>	
	<p>Solutions SRL, mantenendo il medesimo codice fiscale e partita IVA;</p>	
	<p>q) è stato verificato in capo al nuovo soggetto risultante dalla fusione per incorporazione di</p>	
	<p>cui alla precedente lettera p) il permanere dei requisiti di ordine generale e speciale di cui</p>	
	<p>all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art.5 del Disciplinare di gara, verifica che ha dato</p>	
	<p>esito positivo;</p>	
		5

	r) il presente contratto viene stipulato sotto la riserva di decadenza e di revoca ai sensi	
	dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 11 del D.P.R. 252/1998 nel caso emergessero	
	successivamente cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs.	
	159/2011 o situazioni di cui all'art. 84 comma 4 e dell'art. 91 comma 6 del medesimo D.	
	Lgs., essendo trascorsi trenta giorni dall'inoltro presso il BDNA della richiesta effettuata in	
	data 04/04/2023 nel sistema Banca Dati Nazionale Antimafia con prot. n.	
	PR_VIUTG_Ingresso0034853_20230404 di rilascio delle informazioni, per cui in caso di	
	comunicazioni inibitorie alla prosecuzione del contratto, si procederà alla revoca dello stesso,	
	fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti;	
	s) il Concessionario è dotato di ogni potere ed autorità necessari al fine di sottoscrivere la	
	presente Convenzione ed adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;	
	t) nonostante siano trascorsi i termini di cui all'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016,	
	l'aggiudicatario non ha notificato alla stazione appaltante la volontà di sciogliersi dal	
	vincolo;	
	u) il Concessionario si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in	
	stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,	
	concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso	
	procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;	
	v) non è pendente, né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento amministrativo o	
	arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che	
	possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente	
	Convenzione;	
	z) il Concessionario, al momento della stipula della presente Convenzione e per tutta la	
	durata della Concessione, si impegna ad essere in possesso di tutte le autorizzazioni,	
	permessi e licenze necessarie o comunque opportune in relazione allo svolgimento della	
		6

	propria attività di impresa in qualità di Concessionario;	
	aa) la sottoscrizione della presente Convenzione e di ogni altro atto o contratto ad essa collegato, e l'adempimento delle obbligazioni da essi derivanti non sono in contrasto con	
	obbligazioni contrattuali in essere, leggi o con atti aventi forza di legge che siano comunque	
	vincolanti per il Concessionario e per ciascuno dei soci del Concessionario o su di essi	
	destinati a produrre effetti nonché con eventuali provvedimenti giudiziari, amministrativi o	
	arbitrali cui gli stessi siano soggetti;	
	ab) con il presente atto (di seguito, per brevità, la “ Convenzione ”), le Parti intendono	
	disciplinare i reciproci rapporti e prestazioni derivanti dalla Concessione per tutta la sua	
	durata;	
	ac) visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016,	
	Tutto ciò premesso le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte	
	integrante e sostanziale della presente convenzione, stipulano quanto segue:	
	PARTE PRIMA - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CONCESSIONE	
	ARTICOLO 1 PREMESSE - ALLEGATI - NORMATIVA APPLICABILE	
	1.1 Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione le sue premesse e i	
	seguenti documenti, anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti della stazione	
	appaltante, di cui le parti dichiarano di accettarne pienamente il contenuto:	
	1) Progetto definitivo dichiarato conforme e completo da parte della commissione	
	giudicatrice così come da verbale di gara n. 2 del 13.02.2019;	
	2) Interventi integrativi di cui alla comunicazione del 3/4/2020 a firma del Direttore	
	Operativo di AGSM Lighting srl ing. Andrea Ferrarese;	
	3) Ulteriori interventi integrativi senza oneri per l'Ente, concordati tra le parti, di cui alla	
	comunicazione del 28/3/2023 prot. N. 0002394/23 e successiva del 27/6/2023 pervenuta in	
	data 14/7/2023 prot. n. 16556, a firma del Consigliere Delegato Avv. Barbara Biondani,	
		7

integrata con pec del 20/7/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 16996.

4) Piano Economico Finanziario redatto da AGSM AIM Smart Solutions srl revisionato in data 5/6/2023 e nonché documento di asseverazione in data 11/7/2023 della Società Ria Grant Thornton SPA sulla durata di 15 anni della concessione;

5) Piano di gestione;

6) Documentazione dell'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario;

7) Formule di determinazione e adeguamento del canone;

8) Penali.

1.2 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

1.3 La presente Convenzione è sottoposta al rispetto di tutta la vigente normativa in materia di contratti di concessione di servizi contenute nel D. Lgs. 50/2016, nei limiti di compatibilità con le norme regolanti i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'art. 180 e ss. del medesimo Codice, nonché ogni altra normativa espressamente richiamata o comunque applicabile. Si applica altresì il DPR 207/2010 (di seguito anche "Regolamento"), nei limiti in cui lo stesso è richiamato dal Codice o dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

2.1 Il Concedente affida e rilascia al Concessionario, che accetta, la Concessione, consistente nella progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico degli Impianti, inclusivo degli interventi edili inerenti, nonché nelle prestazioni di gestione, compresa la fornitura dei vettori energetici, secondo quanto di seguito stabilito e meglio specificato negli allegati elencati nell'articolo che precede. Si specifica in particolare che le prestazioni di gestione verranno svolte anche sugli Impianti di illuminazione pubblica non oggetto di interventi di adeguamento normativo e riqualificazione ed efficientamento energetico, essendo direttamente connesse all'oggetto stesso della Concessione.

	Si precisa inoltre che le prestazioni di gestione degli Impianti, sia quelli oggetto di lavori che	
	quelli non oggetto, verranno svolte dal giorno indicato nel Verbale di presa in consegna di	
	cui al successivo art. 3.3, pertanto in via anticipata rispetto all'effettuazione dei lavori.	
	A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono comprese nell'oggetto della Concessione:	
	a) l'elaborazione della progettazione esecutiva, secondo le modalità dettate dal combinato	
	disposto degli artt. 23 e 216, comma 4 del Codice, in conformità al progetto definitivo	
	dichiarato completo e conforme come da verbale di gara n. 2 del 13.02.2019;	
	b) lo svolgimento di tutte le attività di competenza del Concessionario atte a garantire il	
	conseguimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati	
	richiesti per la realizzazione e gestione degli Impianti (di seguito, per brevità, le	
	“Autorizzazioni”);	
	c) l'esecuzione di tutti i lavori e le prestazioni necessarie a riqualificare ed efficientare gli	
	Impianti in conformità alle previsioni del progetto esecutivo;	
	d) l'espletamento di tutte le attività tecniche necessarie per la riqualificazione ed	
	efficientamento dell'Impianto e per la gestione delle attività relative all'esecuzione dei	
	lavori, ivi comprese le attività di coordinamento della sicurezza e l'assistenza al collaudo;	
	e) la conduzione degli Impianti, comprensiva dei servizi di accensione e spegnimento,	
	riduzione notturna del flusso luminoso, telecontrollo e monitoraggio, realizzazione di un	
	sistema informatizzato di gestione, anche relativamente al servizio aggiuntivo di	
	illuminazione monumentale;	
	f) le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmata a seguito di guasto,	
	dell'Impianto, per come previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nella	
	presente Convenzione e nei suoi allegati;	
	g) l'espletamento delle eventuali ulteriori attività di manutenzione straordinaria e	
	realizzazione nuove opere ordinate dall'Amministrazione Comunale, secondo le previsioni	
		9

	del successivo art. 28;	
	h) l'effettuazione di analisi dei fabbisogni energetici e di diagnosi energetiche secondo quanto contenuto nel Piano di Gestione;	
	i) la fornitura dei vettori energetici necessari al funzionamento degli Impianti;	
	j) l'effettuazione di verifiche periodiche sul livello di prestazione dei servizi resi, come da Piano di Gestione;	
	k) l'espletamento delle prestazioni di reperibilità e pronto intervento;	
	l) il censimento degli impianti e la catalogazione informatica;	
	m) lo spostamento di impianti su richiesta di privati;	
	n) la redazione di pareri sulla realizzazione di impianti da parte di terzi;	
	o) la fornitura della connettività per i sistemi di telecontrollo;	
	p) raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta, secondo le norme applicabili;	
	q) l'obbligo di perfezionare ogni atto relativo al finanziamento dei lavori previsti dal progetto esecutivo di cui all'art. 6 e delle spese connesse prima della consegna degli Impianti per l'effettuazione dei lavori, di cui all'art. 7 della presente Convenzione, esibendo copia della relativa documentazione al Concedente, che si riserva ogni verifica a riguardo;	
	r) ogni altra prestazione prevista nella documentazione di gara o nell'offerta presentata o negli interventi integrativi di cui al punto 1.1 numeri 2) e 3).	
	ARTICOLO 3 DURATA DELLA CONCESSIONE E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI	
	3.1 La durata della Concessione è prevista in anni quindici, che decorrono dalla data del Verbale di Consegna di cui al successivo art. 3.3.	
	3.2 Gli Impianti oggetto della presente Convenzione dovranno essere messi a disposizione del Concessionario entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula della presente Convenzione, pertanto anche in via anticipata rispetto alla consegna ed approvazione della	
		10

	progettazione esecutiva. In caso di ritardo, e/o di consegna parziale degli Impianti, non	
	imputabile al Concessionario, i termini di cui all'articolo 3.1 decorreranno dall'effettiva e	
	totale consegna.	
	3.3 La consegna degli Impianti avverrà a seguito di un sopralluogo compiuto dalle Parti sugli	
	Impianti stessi, all'esito del quale sarà redatto e sottoscritto un verbale di consegna dal quale	
	risulti che il Concessionario ha preso visione dello stato di consistenza degli Impianti e ne	
	accetta la consegna da parte del Concedente (di seguito, per brevità, il “ Verbale di	
	Consegna ”), oltre a quanto indicato al successivo art. 3.6.	
	3.4 Il Concedente comunica al Concessionario il giorno ed il luogo della consegna degli	
	Impianti. Qualora il Concessionario non si presenti nel giorno stabilito, il Concedente fissa	
	una nuova data, ma il termine previsto dall'art. 3.1 decorre dalla data della prima	
	convocazione. Qualora il Concessionario non si presenti alla nuova data, il Concedente ha	
	facoltà di risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva di cui al successivo art.	
	35.1 lett. a).	
	3.5 Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa del Concedente, il	
	Concessionario può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza	
	di recesso, il Concessionario ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di	
	quelle effettivamente sostenute e documentate, nel limite dello 0,50% dell'importo	
	contrattuale. Ove l'istanza del Concessionario non sia accolta e si proceda tardivamente alla	
	consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. La	
	facoltà del Concedente di non accogliere l'istanza di recesso non può esercitarsi qualora il	
	ritardo nella consegna superi i sei mesi complessivi.	
	3.6 Il Verbale di Consegna deve contenere:	
	a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, incluse la	
	consegna di documenti;	
		11

	b) la dichiarazione che le aree sui cui devono svolgersi le attività sono libere da persone e cose e che, in ogni caso, lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività;	
	c) la verifica dello stato degli impianti e del loro regolare funzionamento.	
	Il Concedente può formulare riserve sul Verbale di Consegna, che viene inviato al Responsabile del Procedimento per ogni provvedimento conseguente.	
	3.7 Resta inteso tra le Parti che saranno a carico esclusivo del Concedente tutti i ricorsi, le azioni e le pretese di terzi fondate su titoli sorti in data anteriore alla data di redazione del Verbale di Consegna. Il Concedente ha l'onere e la responsabilità di condurre tutte le fasi di eventuali contenziosi dandone adeguata informazione al Concessionario.	
	3.8 Il Concedente consegna gli impianti in stato di funzionamento, idonei all'uso previsto, insieme alla documentazione e alle certificazioni previste.	
	3.9 La durata della Concessione non potrà essere estesa, salvo che ciò sia consentito dalla normativa in vigore al momento del verificarsi del fatto che ne causa la necessità o l'opportunità, comunque previo accordo fra Concedente e Concessionario.	
	3.10 Alla scadenza della Concessione, il Concessionario provvederà alla riconsegna al Concedente delle opere oggetto di gestione, a titolo gratuito e in buono stato di conservazione, come da successivo articolo 42. Alla medesima data di riconsegna le opere previste nel progetto esecutivo di cui all'art. 6, oltre a tutte le altre opere, salvo nei casi individuati dagli artt. 28.4 e 41.5, dovranno risultare interamente ammortizzate dal Concessionario e il loro valore residuo dovrà essere pari a zero.	
	3.11 In ogni caso, alla scadenza della Convenzione, il Concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando il Concedente non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o avrà assunto la diretta gestione degli	
		12

Impianti oggetto della presente Convenzione o, in base alle norme vigenti a tale momento, avrà affidato a ente/società dalla stessa partecipata in parte o in toto.

ARTICOLO 4 OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

4.1 Il Concedente dovrà compiere tutte le azioni poste a proprio carico dalla presente Convenzione al fine di consentire al Concessionario le attività di ingegneria e quelle propedeutiche all'esecuzione dei lavori, l'esecuzione dei medesimi lavori per la realizzazione delle opere e la gestione delle stesse, ed in genere la corretta esecuzione della Concessione, nei termini, alle condizioni e con i tempi previsti dalla presente Convenzione e dai relativi allegati. In particolare il Concedente provvederà a:

a) compiere nel rispetto della presente Convenzione tutte le attività amministrative di propria competenza, e che non siano delegate al Concessionario, compresa l'approvazione dei vari livelli progettuali, necessarie o opportune al fine di consentire il regolare svolgimento della Concessione;

b) consegnare al Concessionario, entro i termini previsti dalla presente convenzione, le aree necessarie alla realizzazione dell'intervento libere da qualsiasi vincolo, fatto, diritto o circostanza che possa pregiudicarne la piena ed indisturbata utilizzazione;

c) effettuare le attività di vigilanza e collaudo nei termini e nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia di lavori pubblici ed in conformità alla presente Convenzione;

d) porre in essere tutti gli atti necessari di propria competenza ed a prestare la propria collaborazione per permettere il regolare svolgimento del rapporto concessorio, nonché a cooperare con il Concessionario per le attività necessarie alla definizione dei rapporti con i Finanziatori;

e) adottare le misure più opportune al ripristino dell'equilibrio economico finanziario del Concessionario secondo quanto previsto all'art. 22;

f) nominare e remunerare la Direzione dei Lavori, come da successivo art. 9;

	g) individuare e comunicare il nominativo del Direttore dell'esecuzione;	
	h) effettuare il coordinamento con le Autorità preposte, in caso di chiusura di strade, che si rendesse necessario per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione;	
	i) effettuare gli interventi manutentivi necessari su alberature o altri elementi esterni agli Impianti, necessari per il mantenimento dell'integrità del flusso luminoso;	
	j) non disattivare o spostare gli impianti o parti di impianto, se non previo accordo con il Concessionario;	
	k) in occasione di eventuali pignoramenti, sequestri o diritti vantati da terzi nei confronti del Concedente, a rendere noto nelle forme opportune che gli impianti sono dati in concessione al Concessionario, fermo restando quanto previsto all'art. 41 in relazione alla proprietà degli Impianti e comunque informandolo tempestivamente delle relative esecuzioni;	
	l) non rilasciare autorizzazioni ad allacci di luminarie o similari sulle linee degli Impianti, salvo diverso accordo con il Concessionario;	
	m) comunicare con congruo anticipo al Concessionario le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sullo svolgimento della Concessione;	
	n) comunicare con congruo anticipo l'esecuzione di lavori, propri o di altri enti di cui è a conoscenza, interferenti con i beni e servizi oggetto della Concessione;	
	o) prescrivere a soggetti terzi l'obbligo di assumere presso il Concessionario le opportune informazioni prima di iniziare attività di qualsiasi natura che possano in qualunque modo interessare o interferire con la Concessione.	
	ARTICOLO 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	
	5.1 Fermo quanto previsto nella presente Convenzione e nei suoi allegati, la Concessione comprende l'assunzione a carico del Concessionario dei seguenti oneri ed obblighi:	
	a) redigere, a regola d'arte, il progetto esecutivo delle opere, nel rispetto delle raccomandazioni e prescrizioni formulate dagli organi competenti all'approvazione;	
		14

	b) acquisire le Autorizzazioni necessarie di propria competenza e coordinarsi, a tal fine, con	
	il Responsabile del Procedimento;	
	c) nominare a propria cura e spese il coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed	
	esecutiva e il proprio rappresentante durante la fase di gestione;	
	d) eseguire a regola d'arte tutti i lavori e ad ultimare gli stessi entro i termini di cui all'art. 8,	
	nel rispetto della normativa vigente per la sicurezza dei cantieri;	
	e) fornire al Responsabile del Procedimento e/o al Collaudatore e/o alla struttura di	
	sorveglianza tutti i chiarimenti tecnici richiesti e consentire tutte le visite e i controlli che gli	
	stessi volessero compiere al fine di verificare il corretto avanzamento dei lavori;	
	f) eseguire le attività di gestione e manutenzione delle opere secondo le modalità e gli	
	standard indicati nella presente Convenzione e nei relativi allegati;	
	g) svolgere tutte le attività oggetto della Concessione con la massima diligenza e nel pieno	
	rispetto della presente Convenzione e della normativa applicabile;	
	h) adeguarsi alle eventuali modifiche degli standard stabiliti per l'erogazione dei servizi,	
	ferma la necessità di rispettare l'equilibrio economico finanziario;	
	i) rilasciare tutte le cauzioni, garanzie e coperture assicurative previste dal Codice, dal	
	Regolamento e dalla presente Convenzione;	
	5.2 Il Concessionario è responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni a suo	
	carico nascenti dalla presente Convenzione e della corretta esecuzione della Concessione;	
	5.3 Il Concessionario sarà responsabile esclusivamente dei danni e pregiudizi di qualsiasi	
	natura causati dalle sue attività direttamente al Concedente o a terzi, anche per fatto doloso e	
	colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, dei suoi	
	subaffidatari e di chiunque si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante i lavori	
	di realizzazione dell'Impianto, sia durante l'attività di gestione dello stesso;	
	5.4 Il Concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli	
		15

	obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato	
	dal Comune con deliberazione di G.C. n. 9 del 18.01.2019, e che dichiara di ben conoscere	
	ed accettare. A tal fine si prende atto che è stata trasmessa copia del predetto Codice al	
	Concessionario, il quale dichiara espressamente la sua piena e completa conoscenza. La	
	violazione degli obblighi di comportamento previsti dal Codice di comportamento del	
	Comune di Valeggio sul Mincio costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione comunale, verificata	
	l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto al Concessionario, assegnando un termine	
	non superiore a 15 (quindici) giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove	
	queste non fossero presentate, ovvero fossero ritenute non accoglibili, si procederà alla	
	risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. Il Concessionario	
	inoltre dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 <i>ter</i> del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver	
	concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito	
	incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle	
	pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio	
	successivo alla cessazione del rapporto.	
	5.5 Per gli effetti e l'esecuzione della presente Convenzione il Concessionario dichiara di	
	eleggere il domicilio legale presso la propria sede in Vicenza Contrà Pedemuro San Biagio n.	
	72.	
	PARTE SECONDA - PROGETTAZIONE E LAVORI	
	ARTICOLO 6 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
	6.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della presente Convenzione, il Concessionario	
	dovrà consegnare al Concedente il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione degli	
	Impianti, comprensivi di tutti gli elaborati e i contenuti previsti dalle norme in materia. Ad	
	avvenuto collaudo delle opere il Concessionario si impegna a consegnare il progetto	
		16

	esecutivo e l'”as built” in formato elettronico editabile. Il progetto esecutivo dovrà essere	
	redatto in modo da risultare conforme al progetto definitivo approvato dal Concedente e	
	contenere altresì l'estensione dei punti luce a n. 100 complessivi da individuarsi in base alle	
	necessità dell'Ente nonché gli interventi integrativi e migliorativi offerti senza oneri per	
	l'Ente con comunicazioni in data 31/3/2023 prot. n. 0002394/23 e successiva del 27/6/2023	
	prot. n. 16556 a firma del Consigliere Delegato Avv. Barbara Biondani, integrata con pec del	
	20/7/2023 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 16996, con relativo cronoprogramma,	
	fatta salva la possibilità, se approvata dal Concedente, di prevedere ulteriori interventi, senza	
	modifica alcuna dell'offerta economica di gara.	
	6.2 Il Concedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni, dovrà approvare il progetto esecutivo	
	o far pervenire al Concessionario le eventuali osservazioni e/o richieste di modifica, che	
	dovranno essere motivate e formulate in modo dettagliato ed analitico, restando inteso che le	
	stesse dovranno essere formulate in un'unica soluzione, sicché il Concedente non potrà	
	successivamente comunicare ulteriori osservazioni e/o richieste di modifica del progetto	
	esecutivo.	
	6.3 Ricorrendo le condizioni suddette, il Concessionario dovrà far pervenire al Concedente,	
	entro i successivi 30 (trenta) giorni, il progetto esecutivo, debitamente modificato, per	
	l'approvazione, che dovrà avvenire ed essere comunicata entro i successivi 15 giorni.	
	6.4 Il Concessionario dovrà predisporre tutta la documentazione tecnica richiesta per	
	l'approvazione del progetto esecutivo, sostenendo tutti gli oneri derivanti dall'attività e dai	
	procedimenti necessari a recepire le prescrizioni e le variazioni provenienti dal Concedente,	
	fermo restando che ove le stesse non siano conseguenza di errori od omissioni del	
	Concessionario o non rappresentino meri adeguamenti rispetto al progetto definitivo e	
	comportino un incremento dei costi di progettazione e/o dei costi di realizzazione e/o di	
	gestione ovvero una diminuzione dei ricavi tale da determinare una modifica significativa	
		17

dell'equilibrio economico finanziario della Concessione, il Concessionario avrà diritto di invocare il riequilibrio del PEF ai sensi del successivo art. 22.

6.5 Resta inteso tra le Parti che non saranno in alcun modo addebitabili al Concessionario i ritardi che dovessero derivare dal rilascio di approvazioni, permessi, autorizzazioni e pareri da parte del Concedente e/o di enti terzi, sempre che tali ritardi non siano riconducibili a carenza di documentazione prodotta dal Concessionario per l'istruttoria delle relative pratiche. Resta pertanto altresì inteso tra le Parti che nel caso in cui l'approvazione del progetto esecutivo non intervenga nei rispettivi termini di approvazione previsti dal presente atto, per fatto imputabile al Concedente, ed il ritardo sia tale da comportare un'alterazione significativa dell'equilibrio economico-finanziario, il Concessionario avrà diritto alla conseguente rideterminazione dei termini della Concessione di modo da ripristinare detto equilibrio, come da art. 22.

6.6 Il Concedente dovrà fornire al Concessionario la massima collaborazione e tutto il supporto necessario ai fini dell'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione di tutte le opere oggetto della presente Convenzione, nonché per la gestione, ed a porre in essere tutte le formalità e gli adempimenti di propria competenza ai fini del tempestivo ottenimento delle Autorizzazioni. Il Concedente si impegna, altresì, a rilasciare tempestivamente e senza oneri a carico del Concessionario tutti i provvedimenti amministrativi di propria competenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi all'occupazione di spazi ed aree comunali interessate dall'esecuzione dei lavori di riqualificazione degli Impianti. Qualora il ritardato o mancato rilascio di una o più Autorizzazioni sia giuridicamente imputabile a terzi, tale evento comporterà l'applicazione della disciplina di cui al successivo art. 22, qualora alteri in modo significativo l'equilibrio economico finanziario.

6.7 Per eventuali necessità di interventi di adeguamento normativo non indicati nella

progettazione definitiva offerta in sede di gara, quando derivanti da normative sopravvenute

o da altre cause, si applicheranno le previsioni dell'art. 28, in quanto compatibili.

ARTICOLO 7 CONSEGNA DEI LAVORI

7.1 L'avvio dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle modalità e dei termini massimi indicati nella presente Convenzione, mediante verbale redatto in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e il Concessionario e comunicato al Responsabile del Procedimento.

7.2 Tutti i lavori saranno eseguiti a cura del Concessionario a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali regolarmente approvati.

7.3 La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo. In caso di ritardo, e/o di consegna parziale, non imputabile al Concessionario, si applicherà la disciplina di cui al precedente art. 3.5, salvo quanto previsto all'art. 22.

7.4 Fatta salva l'applicabilità delle previsioni dell'art. 22, come da art. 7.3, qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa del Concedente, il Concessionario può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, il Concessionario ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, nel limite dello 0,50% dell'importo contrattuale. Ove l'istanza del Concessionario non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. La facoltà del Concedente di non accogliere l'istanza di recesso non può esercitarsi qualora il ritardo nella consegna superi i sei mesi complessivi.

7.5 Il Verbale di Consegna dei lavori contiene almeno i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, l'ubicazione delle cave e delle discariche concesse o comunque a

	disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;	
	c) la dichiarazione che le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone e cose e	
	che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.	
	Qualora, per l'estensione delle aree, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi	
	accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del Verbale di Consegna dei lavori.	
	7.6 Nel caso siano riscontrate difformità fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non	
	si procede alla consegna e il Direttore dei Lavori ne riferisce immediatamente al	
	Responsabile del Procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze	
	riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e	
	delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare. Qualora il	
	Concessionario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei	
	luoghi rispetto a quello previsto a progetto, deve formulare riserva sul Verbale di Consegna	
	dei lavori.	
	ARTICOLO 8 ESECUZIONE DEI LAVORI	
	8.1 Tutti i lavori oggetto della Concessione dovranno essere completati nel termine di 180	
	(centottanta) giorni dalla data di sottoscrizione del processo verbale di consegna di cui	
	all'art. 7.4, salvo eventuali proroghe concesse dal Concedente ai sensi della presente	
	Convenzione.	
	8.2 Il Concessionario si impegna a comunicare per iscritto al Concedente ogni fatto o	
	circostanza, avvenuta o prevedibile, che sia suscettibile di causare ritardi nella realizzazione	
	delle opere.	
	8.3 Tutti i lavori oggetto della Concessione dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte	
	in conformità al progetto esecutivo approvato, alle Autorizzazioni rilasciate, con tutte le	
	cautele, le protezioni e quant'altro necessario per la sicurezza del personale e dei mezzi	
	impiegati, il tutto in maniera conforme alla legge.	
		20

	<p>8.4 Il Concessionario inoltre è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamentari; deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; deve farsi sì che tutti gli interventi impiantistici, stradali, logistici, sulle reti tecnologiche, per il trattamento e lo smaltimento di reflui e rifiuti solidi, sia urbani che speciali, vengano realizzati nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge esistenti in materia, fatti salvi i casi di forza maggiore.</p>	
	<p>8.5 Gli eventuali appalti a terzi, dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme del Codice per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p> <p>Si da atto che il concessionario in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare tutte le lavorazioni riconducibili alla categoria OG10 nella percentuale del 28,31%. Di ciascun appalto affidato a terzi il Concessionario dovrà dare comunicazione scritta al Concedente, allegando copia del contratto e delle risultanze dei controlli antimafia prima dell'inizio dei lavori appaltati. È diritto del Concedente di richiedere ogni altro atto o documento ritenuto utile allo svolgimento dei controlli di sua competenza. Nei contratti d'appalto con terzi il Concessionario imporrà agli appaltatori l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli atti richiamati dalla presente Convenzione e di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario nei confronti del Concedente con la presente Convenzione.</p>	
	<p>ARTICOLO 9 DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA</p>	
	<p>9.1 I lavori oggetto della presente Convenzione dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un Ufficio di Direzione Lavori costituito da un Direttore lavori ed eventualmente da uno o più tecnici con funzioni di direttore operativo, nominati e remunerati dal Concedente e operanti sotto la sua esclusiva responsabilità.</p>	
		<p>21</p>

	9.2 Il nominativo del tecnico preposto alla direzione dell'Ufficio e degli altri eventuali direttori operativi deve essere preventivamente comunicato al Concessionario.	
	9.3 Il Direttore dei Lavori esercita i compiti e le funzioni previste dalla normativa in materia di lavori pubblici, impartendo gli ordini e le direttive occorrenti al fine di realizzare le opere a regola d'arte ed in conformità ai progetti ed alle prescrizioni contrattuali.	
	9.4 Il Concessionario deve provvedere alla nomina di un proprio referente dei lavori, che sarà l'unico soggetto di riferimento del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento per tale fase.	
	9.5 Il Concessionario deve provvedere alla nomina del coordinatore per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del Testo Unico Sicurezza, sostenendone gli oneri.	
	9.6 Competono ai coordinatori per la sicurezza i compiti, le funzioni e le responsabilità stabiliti dagli articoli 91, 92 e 100 del Testo Unico Sicurezza, nonché quelli eventualmente previsti dai regolamenti di attuazione dello stesso decreto legislativo, ancorché emanati successivamente alla stipula della presente Convenzione.	
	ARTICOLO 10 SORVEGLIANZA DEL CONCEDENTE SUI LAVORI	
	10.1 Il Concedente esercita i poteri di vigilanza e controllo sullo svolgimento del rapporto di concessione mediante il Responsabile del Procedimento, a cui compete la direzione dell'esecuzione del contratto.	
	10.2 Il Concedente ha la facoltà di nominare, anche in corso di esecuzione del contratto, una commissione o altro organismo di sorveglianza a supporto del Responsabile del Procedimento, sostenendone i relativi oneri.	
	10.3 Il Responsabile del Procedimento e/o la commissione di sorveglianza, eventualmente istituita, vigilano affinché i lavori di realizzazione delle opere siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la	
		22

responsabilità del Concessionario in ordine all'esecuzione dei lavori.

10.4 Il Concessionario dovrà assicurare al Responsabile del Procedimento ed ai soggetti incaricati della sorveglianza tutta l'assistenza e la collaborazione necessarie, fornendo a tal fine i chiarimenti e la documentazione richiesta e predisponendo apposite relazioni illustrative dell'andamento dei lavori.

10.5 Il Responsabile del Procedimento e i membri della commissione di sorveglianza per lo svolgimento dei propri compiti potranno accedere a tutte le aree, a tutto il cantiere e a tutte le opere realizzate sulle quali potranno effettuare controlli e misurazioni.

10.6 Delle visite del Responsabile del Procedimento e/o della commissione di sorveglianza, eventualmente istituita, saranno redatti appositi verbali di visita con facoltà di formulare istruzioni alla Direzione Lavori. Le osservazioni e i rilievi della sorveglianza saranno comunicati dal Responsabile del Procedimento al Concessionario e al Direttore dei Lavori al fine di concertare le soluzioni più idonee sotto il profilo contrattuale, tecnico ed economico.

ARTICOLO 11 VARIANTI

11.1 Saranno ammesse varianti sia su iniziativa del Concedente che del Concessionario, nei soli casi e nei limiti di cui all'art. 106 del Codice. In ogni caso, le varianti devono essere formalmente approvate dal Concedente.

11.2 Al verificarsi delle condizioni che richiedono una variante, il Concessionario deve redigere la progettazione entro 45 (quarantacinque) giorni; il Concedente approva la variante entro 30 (trenta) giorni dalla sua formale trasmissione da parte del Concessionario, corredata da tutti i necessari pareri.

11.3 Nel caso di varianti progettuali di carattere sostanziale e/o di varianti che comportino un aumento dei costi e/o della tempistica di realizzazione e/o un incremento dei costi di gestione, che provochino un'alterazione sostanziale dell'equilibrio economico finanziario, le Parti procederanno secondo quanto previsto al successivo art. 22.

	11.4 Salvo quanto previsto al precedente art. 11.3, il Concessionario non avrà diritto ad alcun	
	indennizzo per la variante salvo:	
	(i) l'importo relativo ai maggiori costi da sostenere per la progettazione, l'esecuzione dei	
	nuovi lavori e per l'ottenimento delle relative autorizzazioni; si applicano le previsioni	
	dell'art. 27, in quanto compatibili;	
	(ii) la modifica dei termini di scadenza della realizzazione delle opere.	
	11.5 Resta inteso che nell'ipotesi di varianti disposte a causa di errori progettuali del	
	Concessionario i relativi costi ed oneri rimarranno a carico esclusivo dello stesso.	
	ARTICOLO 12 SOSPENSIONE E PROROGA	
	12.1 Il Direttore dei Lavori, per motivi di pubblico interesse e di pubblica necessità o per	
	avverse condizioni climatiche, forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano	
	l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte, ha la facoltà di sospendere i lavori per la	
	realizzazione delle opere dando un preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 30	
	(trenta) giorni, fatti salvi i casi del tutto eccezionali in cui la tutela della pubblica incolumità,	
	salute e sicurezza non consentono il rispetto di tale termine di preavviso ed impongono	
	l'immediata sospensione dei lavori. La sospensione permane per il tempo strettamente	
	necessario a far cessare le cause che l'hanno imposta.	
	12.2 Tra le cause di sospensione rientrano anche le situazioni che determinano la necessità di	
	procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.	
	12.3 Il Direttore dei Lavori, con l'intervento del Concessionario, compila il verbale di	
	sospensione, indicando le ragioni che hanno determinato la sospensione dei lavori; detto	
	verbale viene inoltrato al Responsabile del Procedimento entro 5 (cinque) giorni. Nel verbale	
	di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui	
	esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere	
	continue ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi	
		24

	d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Nel verbale di sospensione il	
	Concessionario può iscrivere riserve.	
	12.4 Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena	
	venute a cessare le cause della sospensione, è sottoscritto dal Concessionario ed inviato al	
	Responsabile del Procedimento entro 5 (cinque) giorni. Nel verbale di ripresa dei lavori il	
	Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale; salvo il caso in cui la sospensione	
	sia da attribuire a cause riconducibili al Concessionario, la durata della sospensione non è	
	calcolata nel tempo contrattuale fissato per l'esecuzione dei lavori.	
	12.5 Nell'eventualità di cui al precedente art. 12.1, qualora la sospensione ecceda per tutta la	
	durata del periodo di realizzazione delle opere complessivamente i 15 (quindici) giorni, il	
	Concessionario avrà diritto alla revisione del cronoprogramma e avrà altresì diritto di	
	invocare la procedura di riequilibrio economico-finanziario della Concessione di cui al	
	successivo art. 22.	
	12.6 Il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i	
	lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere	
	formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in	
	merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore	
	dei Lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.	
	ARTICOLO 13 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA'	
	13.1 L'ultimazione dei lavori, non appena avvenuta, è comunicata dal Concessionario per	
	iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in	
	contraddittorio.	
	13.2 Ad avvenuta constatazione dell'ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori redige	
	apposito verbale. E' comunque sempre ammessa la possibilità di redigere verbali parziali,	
	aventi ad oggetto parti dell'Impianto tecnicamente scindibili dal complesso dei lavori.	
		25

	13.3 In ogni caso, il verbale di ultimazione dei lavori dovrà essere redatto entro e non oltre	
	(quindici) giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori da parte del	
	Concessionario.	
	13.4 Per la contabilità dei lavori si applicano le disposizioni del Titolo IX - Contabilità dei	
	lavori del D.P.R. 207/2010.	
	ARTICOLO 14 COLLAUDO	
	14.1 Le opere oggetto della presente Convenzione potranno essere soggette a collaudo in	
	corso d'opera.	
	14.2 Il Concedente provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla data del Verbale di Consegna	
	dei lavori a nominare un Collaudatore incaricato dei collaudi in corso d'opera, con oneri a	
	proprio carico.	
	14.3 Per il collaudo in corso d'opera, le visite verranno effettuate con la cadenza che il	
	Collaudatore nominato riterrà adeguata per un accertamento progressivo della regolare	
	esecuzione delle opere. Le operazioni di collaudo in corso d'opera saranno effettuate in	
	contraddittorio tra il Concessionario, il Collaudatore ed il Direttore dei Lavori. Di ciascuna	
	visita del Collaudatore dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere al Responsabile	
	del Procedimento entro i successivi 30 (trenta) giorni. In tale verbale dovrà essere descritto	
	l'andamento dei lavori ed il rispetto dei termini contrattuali, nonché le osservazioni ed i	
	suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione della responsabilità del	
	Concessionario e del Direttore dei Lavori, per le parti di rispettiva competenza.	
	14.4 Il Concessionario, a propria cura e spese, deve mettere a disposizione del Collaudatore	
	gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni,	
	gli scandagli, gli esperimenti. Rimane a cura e a carico del Concessionario quanto occorre	
	per ristabilire le parti di lavoro che siano state alterate in fase di esecuzione delle verifiche.	
	14.5 Il Collaudatore darà inizio al completamento dell'attività di collaudo entro e non oltre	
		26

	15 (quindici) giorni dalla data del verbale di ultimazione di cui al precedente art. 13 e dovrà	
	emettere il certificato di collaudo provvisorio entro 90 (novanta) giorni dalla data del	
	predetto verbale di ultimazione.	
	14.6 Indipendentemente dall'avvenuto collaudo e fatte salve esigenze tecniche non	
	diversamente risolvibili, il Concessionario dovrà comunque garantire, anche in costanza di	
	lavori, l'erogazione del servizio di illuminazione pubblica.	
	14.7 In luogo del collaudo, quando così ammesso dalla normativa, è possibile procedere con	
	certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori.	
	PARTE TERZA - GESTIONE DEGLI IMPIANTI	
	ARTICOLO 15 PRINCIPALI CONDIZIONI DI GESTIONE	
	15.1 Il Concessionario si impegna ad avviare la gestione dell'Impianto a partire dal Verbale	
	di Consegna di cui al precedente art. 3.3.	
	15.2 Il Concessionario provvederà alla gestione funzionale ed economica dell'Impianto con	
	le modalità stabilite nella presente Convenzione e meglio specificate nel documento	
	denominato Piano di Gestione prodotto in sede di offerta di gara.	
	15.3 La gestione del servizio comprende l'esercizio e conduzione, il pronto intervento, la	
	manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature connesse, la	
	fornitura dei vettori energetici e ogni altra prestazione prevista nella presente Convenzione,	
	nei suoi allegati e nella documentazione di gara.	
	15.4 La manutenzione straordinaria inclusa nelle obbligazioni contrattuali assunte dal	
	Concessionario, e quindi remunerata a canone, riguarda tutta gli Impianti o parti di Impianti,	
	oggetto dei lavori iniziali di riqualificazione o meno. Sono tuttavia remunerate	
	separatamente, con corrispettivo extracanone, come da successivo art. 28, le prestazioni di	
	manutenzione straordinaria, per come definite nel Piano di Gestione, che riguardano quegli	
	Impianti o parti di Impianti interrati, quali linee elettriche interrate o plinti, o comunque non	
		27

	visibili per altre circostanze. Sono inoltre da ritenersi remunerate separatamente, come da	
	successivo art. 28, le attività di manutenzione straordinaria qualora causate da circostanze	
	eccezionali, non prevedibili e riconducibili a forza maggiore, come da successivo art. 36 e	
	qualora causate da atti o fatti non riconducibili al Concessionario, anche qualora da svolgersi	
	su Impianti o parti di Impianti oggetto dei lavori di riqualificazione previsti dal progetto	
	esecutivo di cui all'art. 6, con esplicita inclusione di incidenti stradali, atti vandalici, fulmini,	
	danni da sovratensione.	
	15.5 Le prestazioni che il Concessionario si obbliga a garantire al Concedente, ai sensi della	
	presente Convenzione, devono essere prestati dal Concessionario con la massima diligenza,	
	senza ingiustificate interruzioni, anche in presenza di controversie o contestazioni con il	
	Concedente.	
	15.6 Il Concessionario è tenuto a svolgere i suddetti servizi garantendo tutte le prestazioni ed	
	il livello di qualità previsti dal Piano di Gestione, anche provvedendo ad adeguare il servizio	
	offerto alle eventuali normative entrate in vigore successivamente alla stipulazione della	
	presente Convenzione, fermo quanto previsto dal successivo art. 22.	
	15.7 In particolare il Concessionario, con la sottoscrizione della presente Convenzione,	
	ferme tutte le obbligazioni di cui al Piano di Gestione, assume:	
	(i) l'obbligo di utilizzare, per le attività del servizio affidato, personale munito di idonea	
	preparazione professionale, di eventuali titoli, ove richiesti, e di conoscenze tecniche	
	adeguate all'esigenza di ogni specifico servizio e tali, comunque, da permettere ai vari	
	addetti di conoscere le procedure amministrative, contabili, il funzionamento degli impianti,	
	delle attrezzature e dei componenti che sono chiamati a gestire e di cui sono chiamati ad	
	effettuarne la relativa manutenzione. Lo stesso personale è tenuto a conoscere le norme	
	antifortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali e alle disposizioni che	
	sono impartite dal Concedente;	
		28

	(ii) l'obbligo di applicare le vigenti disposizioni in materia di rispetto della privacy (l. 196/2003 e GDPR UE 2016/679) e del trattamento dei dati in ogni rapporto ed adempimento conseguente e comunque connesso all'esecuzione dei servizi affidati;	
	(iii) la responsabilità di adozione, nell'espletamento di tutti i suddetti servizi, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché atte ad evitare danni a beni pubblici e privati;	
	(iv) l'obbligo di provvedere all'organizzazione e all'esecuzione di tutti i servizi previsti dal Piano di Gestione con l'impiego di personale e mezzi in numero sufficiente;	
	(v) l'obbligo di osservare tutte le normative vigenti sulla gestione e manutenzione delle opere.	
	ARTICOLO 16 ONERI DI MANUTENZIONE	
	16.1 Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti, fermo restando quanto previsto all'art. 15.4 che precede, secondo le specifiche del servizio e della gestione offerte, eseguendo tutte le operazioni e fornendo tutta la manodopera, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione ed il mantenimento in buono stato delle opere e degli impianti.	
	16.2 Le attività di manutenzione dovranno essere condotte dal Concessionario in conformità al Piano di Gestione, nonché al Piano di Manutenzione che verrà presentato dal Concessionario quale parte integrante del progetto esecutivo. Nel Piano di Gestione sono indicati i report periodici che il Concessionario si impegna a presentare al Concedente con riferimento alle attività manutentive svolte.	
	16.3 Nel corso della durata della Concessione, il Concedente potrà eseguire verifiche finalizzate ad accertare il buono stato di conservazione degli Impianti. Tali verifiche dovranno essere effettuate da tecnico abilitato in contraddittorio con il Concessionario. Al	
		29

termine di tali attività di verifica dovrà essere redatto apposito verbale contenente i risultati delle verifiche svolte.

ARTICOLO 17 VARIAZIONE DEGLI IMPIANTI OGGETTO DI GESTIONE

17.1 Nel caso di incremento del patrimonio impiantistico del Concedente durante il periodo di validità della Concessione, la presa in consegna dei nuovi impianti da parte del Concessionario sarà preceduta da un “Verbale di consegna dell’impianto” con le caratteristiche previste dal precedente art. 3.3 e ss., ferma restando le previsioni dell’art. 27.

17.2 Il Concessionario provvederà alla gestione dei nuovi Impianti, all’intestazione del contratto di fornitura dei vettori energetici e alla manutenzione dell’impianto consegnato, secondo le specifiche offerte per l’esecuzione del servizio, il Piano di Gestione e le sue eventuali variazioni.

17.3 Nel caso di diminuzione della consistenza degli Impianti, sarà comunque necessaria la redazione di un Verbale analogo a quello di cui all’art. 17.1.

ARTICOLO 18 VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONCEDENTE IN FASE DI GESTIONE

18.1 Le attività di gestione previste nella presente Convenzione e nel Piano di Gestione saranno svolte sotto la vigilanza del Concedente, per il tramite del Responsabile del procedimento o di altro soggetto all’uopo nominato e remunerato dal Concedente medesimo.

18.2 Antecedentemente la messa a disposizione degli Impianti di cui all’art. 3.3, il Concessionario provvederà a nominare un proprio referente di gestione, a cui competerà la rappresentanza del Concessionario relativa a tale fase della Concessione, e a comunicare al Concedente il nominativo dello stesso.

18.3 Il referente di gestione sarà il diretto interlocutore del rappresentante del Concedente relativamente a tutti gli aspetti inerenti l’esecuzione dei servizi di gestione, ivi comprese le eventuali contestazioni.

	18.4 Il rappresentante del Concedente avrà la facoltà di effettuare le visite e i controlli necessari a verificare che, nell'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione:	
	a) siano rispettati gli standard qualitativi previsti dal Piano di Gestione, dalla Carta dei servizi e dal Piano di Manutenzione facente parte del progetto esecutivo;	
	b) siano adottate tutte le cautele e le misure atte ad assicurare i livelli di performance e di sicurezza del servizio previsti dal Piano di Gestione e dalla Carta dei servizi;	
	c) siano rispettate tutte le normative di settore pro tempore vigenti.	
	18.5 I predetti controlli saranno svolti nei giorni e nelle ore che dovranno essere comunicate per iscritto dal rappresentante del Concedente al Concessionario con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.	
	18.6 Al risultato del controllo sarà data evidenza mediante apposito verbale redatto in contraddittorio tra le Parti. Resta inteso che le spese dei controlli saranno a carico del Concedente.	
	18.7 Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a fornire al Concedente tutte le informazioni periodiche sullo stato di avanzamento e sugli sviluppi delle attività, oltre alle informazioni sull'andamento del mercato le cui conseguenze possono provocare scostamenti dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione che costituiscono parte integrante della presente Convenzione. A tale scopo, il Concessionario è tenuto a produrre un rapporto annuale della gestione oltre ai report previsti nel Piano di Gestione, di cui all'art. 16.2.	
	ARTICOLO 19 INDICATORI DI RISULTATO (KPI)	
	19.1 Il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti e dichiarati in sede di progettazione esecutiva costituisce un elemento strutturale della Concessione.	
	19.2 Oltre a quanto previsto all'art. 18 che precede in relazione ai controlli da parte del	
		31

	Concedente, che possono dar luogo alle penali di cui al successivo art. 34, il Concessionario	
	è pertanto tenuto a svolgere una serie di verifiche periodiche dello stato di funzionamento	
	degli impianti dal punto di vista energetico, anche mediante opportune diagnosi, svolte	
	ciclicamente, di modo da verificare con una periodicità non inferiore al quinquennio il livello	
	di efficienza di tutti gli impianti. Di tali verifiche il Concessionario dovrà dare conto nel	
	rapporto annuale di gestione di cui al precedente art. 18.7.	
	19.3 Al fine di verificare il rispetto e il mantenimento dei livelli di efficienza energetica,	
	terminato ogni anno di gestione, entro 90 (novanta) giorni, il Concessionario e il Concedente	
	verificano in contraddittorio i consumi effettivi degli impianti e ogni altro elemento utile a	
	determinare il livello di efficienza energetica degli Impianti. A tal fine il Concessionario	
	produrrà al Concedente, che si riserva ogni controllo, ogni documentazione utile a	
	dimostrazione dei calcoli effettuati.	
	19.4 In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, il	
	Concessionario è tenuto a presentare al Concedente, nel termine di giorni 60 (sessanta)	
	dall'avvenuto riscontro, un piano per il raggiungimento degli stessi e, dopo aver ottenuta la	
	necessaria approvazione, all'esecuzione a proprie spese di interventi aggiuntivi o	
	modificativi necessari, con successiva dimostrazione al Concedente dei risultati ottenuti. Nel	
	caso ciò non si verificasse o gli interventi aggiuntivi non consentissero il raggiungimento	
	degli obiettivi, il Concedente potrà ridurre il canone di cui al successivo art. 24 di una	
	somma corrispondente ai maggiori costi energetici, fino a quando gli obiettivi fissati non	
	vengano raggiunti.	
	19.5 Il raggiungimento e mantenimento dei livelli di luminanza previsti e dichiarati in sede di	
	progettazione esecutiva, derivanti dalla classificazione stradale in tale sede adottata,	
	costituisce anch'esso un elemento strutturale della Concessione.	
	19.6 Oltre a quanto previsto all'art. 18 che precede in relazione ai controlli da parte del	
		32

	Concedente, che possono dar luogo alle penali di cui al successivo art. 34, il Concessionario	
	è pertanto tenuto a svolgere una serie di verifiche periodiche dei livelli di luminanza, di	
	modo da verificare con una periodicità non inferiore al quinquennio il livello di luminanza in	
	ogni strada. Di tali verifiche il Concessionario dovrà dare conto nel rapporto annuale di	
	gestione di cui al precedente art. 18.7.	
	19.7 In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di luminanza, il Concessionario è	
	tenuto a presentare al Concedente, nel termine di giorni 60 (sessanta) dall'avvenuto	
	riscontro, un piano per il raggiungimento degli stessi e, dopo aver ottenuta la necessaria	
	approvazione, all'esecuzione a proprie spese di interventi aggiuntivi o modificativi necessari,	
	con successiva dimostrazione al Concedente dei risultati ottenuti. Nel caso ciò non si	
	verificasse o gli interventi aggiuntivi non consentissero il raggiungimento degli obiettivi, il	
	Concedente potrà ridurre il canone di cui al successivo art. 24 di una somma pari al rapporto	
	fra il numero di punti luce ove non è raggiunto l'obiettivo e il totale dei punti luce.	
	19.8 Resta inteso che è facoltà dell'Amministrazione, nel corso della durata della	
	Concessione, di mutare la classificazione stradale adottata in sede di progetto esecutivo. In	
	tale caso, qualificabile come intervento di adeguamento a normative sopravvenute, per le	
	maggiori spese da sostenere da parte del Concessionario si applicano le previsioni	
	dell'articolo 27 della presente Convenzione, oltre alla procedura di ripristino dell'equilibrio-	
	economico finanziario di cui al successivo articolo 22, sussistendone i presupposti.	
	19.9 Si procederà come da previsioni del precedente art. 19.8 anche nel caso in cui, pur non	
	essendo mutata la classificazione stradale, le norme tecniche applicabili o altre circostanze	
	impongano un diverso livello di luminanza.	
	19.10 Non si applicano le previsioni di cui all'art. 19.4 e 19.7 qualora il Concessionario	
	dimostri che il mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di	
	luminanza deriva da atti o fatti di terzi, da cause di forza maggiore o comunque da	
		33

	circostanze indipendenti dall'operato dello stesso o da situazioni preesistenti alla	
	Concessione non modificabili o modificabili solamente con soluzioni eccessivamente	
	onerose e quindi tali da comportare una sostanziale modifica dell'equilibrio economico-	
	finanziario su cui si regge la Concessione.	
	ARTICOLO 20 QUALITA' DEL SERVIZIO E STANDARD GESTIONALI	
	20.1 Oltre alle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nel Piano di Gestione	
	presentato in sede di gara, è elemento costitutivo della Concessione, in quanto afferente ad	
	un servizio pubblico locale, il necessario mantenimento e tendenziale miglioramento, anche	
	nel caso di applicazione delle previsioni del successivo art. 28, dei livelli di qualità del	
	servizio.	
	20.2 La presente Concessione è pertanto retta, fra l'altro, nel rapporto fra il Concedente e il	
	Concessionario, dalle seguenti linee guida:	
	- rilevazione della qualità del servizio erogato attraverso monitoraggi di carattere	
	continuativo dei risultati conseguiti e dell'adempimento delle altre obbligazioni contrattuali e	
	di quanto stabilito nella Carta dei Servizi, anche sulla base di dati forniti al Concedente per	
	via informatica;	
	- obblighi di informazione e rendicontazione nei confronti del Concedente con riferimento ai	
	risultati economici e gestionali e al raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi.	
	20.3 La presente Concessione è inoltre retta, fra l'altro, per quanto attiene al servizio erogato	
	al pubblico, dalle seguenti linee guida:	
	- definizione di standard qualitativi, ambientali e quantitativi delle prestazioni da erogare,	
	definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, con relativi obiettivi di	
	miglioramento;	
	- indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti del Concessionario, nonché	
	delle modalità e dei tempi con cui devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;	
		34

	- definizione delle modalità di ristoro all'utenza, mediante meccanismo di ristoro automatico	
	ovvero in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo, in caso	
	di violazione degli standard qualitativi di servizio e delle condizioni contrattuali;	
	- verifica mediate indagini presso l'utenza della qualità e quantità dei servizi offerti;	
	- obbligo di rendere pubblica e aggiornare periodicamente la carta dei servizi, recante gli	
	standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di	
	accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie	
	conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro all'utenza;	
	- verifica periodica dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati alle	
	esigenze dell'utenza cui il servizio si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo	
	utente di presentare proposte e osservazioni in merito.	
	PARTE QUARTA - CONDIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE	
	ARTICOLO 21 AMMONTARE DELL'INVESTIMENTO - FINANZIAMENTI DEL	
	CONCESSIONARIO - CONTROPRESTAZIONE	
	21.1 L'ammontare complessivo dell'investimento previsto per la completa attuazione della	
	Concessione è pari ad Euro 1.575.070,00	
	(unmilione cinquecento settantacinquemilazero settanta/00), IVA esclusa, dei quali, per lavori,	
	Euro 1.560.070 (unmilione cinquecento settantamilazero settanta/00), IVA esclusa, ed Euro	
	15.000,00 (quindicimila/00) per i costi relativi alla sicurezza.	
	In relazione ai costi per la sicurezza le Parti, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del Testo	
	Unico Sicurezza, concordano che l'importo dei costi relativi risulta determinato	
	analiticamente dal Concessionario che, dichiarandosi munito delle necessarie e specifiche	
	competenze, si fa espressamente carico di ogni incongruità, omissione o lacuna, con	
	conseguente espresso esonero del Concedente da ogni responsabilità al riguardo.	
	21.2 L'intero ammontare dell'investimento è finanziato dal Concessionario che, nell'ambito	
		35

	degli impegni assunti con la presente Convenzione, si obbliga a dotare di adeguata copertura	
	finanziaria tutti gli interventi necessari per l'esecuzione completa e puntuale della	
	Concessione in conformità al PEF.	
	21.3 Il Concedente, per quanto di competenza, si impegna a cooperare con il Concessionario	
	e con gli enti finanziatori individuati dal Concessionario (di seguito, per brevità, i	
	“Finanziatori”) per tutte le attività necessarie alla definizione ed erogazione dei	
	finanziamenti assunti dal Concessionario per l'esecuzione completa e puntuale della	
	Concessione.	
	21.4 Il Concessionario, prima della consegna dei lavori, di cui all'art. 7, è tenuto a	
	perfezionare il contratto di finanziamento dell'opera o comunque a dimostrare altrimenti	
	l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie per la realizzazione dell'investimento di cui	
	all'art. 21.1.	
	21.5 A titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte con la presente Convenzione il	
	Concessionario riceverà dal Concedente un canone mensile, in conformità a quanto previsto	
	dalla presente Convenzione e dal PEF, secondo le previsioni del successivo art. 24 e	
	seguenti.	
	ARTICOLO 22 REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO	
	22.1 Le Parti danno atto e riconoscono che l'equilibrio economico finanziario rappresenta	
	l'equilibrio sul quale si fonda il PEF e che assicura, tra l'altro, la copertura del servizio del	
	debito del Concessionario e la remunerazione del capitale investito, così come dettagliato nel	
	PEF.	
	22.2 Le Parti danno atto che l'equilibrio economico finanziario sul quale si fonda il PEF	
	dovrà permanere per tutta la durata della Concessione, sussistendo anche un interesse	
	pubblico al mantenimento di detto equilibrio. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente atto,	
	le Parti danno atto che l'equilibrio economico finanziario è rappresentato dal livello dei	
		36

seguenti parametri:

(i) il Debt Service Cover Ratio (DSCR);

(ii) il Valore Attuale Netto dell'investimento (VAN),

conformemente a quanto previsto dal PEF revisionato sulla base della modifica della durata della concessione concordata tra le parti, elaborato in data 5/6/2023 con asseverazione da parte della Società Ria Grant Thornton S.P.A. in data 11/7/2023 e allegato alla presente Convenzione.

22.3 L'equilibrio economico finanziario è determinato dalla sussistenza e permanenza dei presupposti e delle condizioni di base indicati nel PEF.

22.4 Le variazioni dei predetti presupposti che dovessero derivare da determinazioni del Concedente e/o dai casi espressamente previsti dalla presente Convenzione e/o da variazioni da qualunque causa determinate, comunque indipendenti da scelte imprenditoriali e gestionali del Concessionario, nonché da norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste dalla Concessione e/o da eventi imprevedibili, qualora determinino una modifica sostanziale dell'equilibrio del PEF, comporteranno la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio. È inteso che fra le determinazioni del Concedente idonee a determinare una revisione del PEF è incluso l'eventuale pagamento di contributi in conto investimento o prezzi, anche quando derivanti da contributi di Pubbliche Amministrazioni terze. Tale contributo non potrà comunque essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, e in ogni caso non potrà essere tale da far venir meno la natura di partenariato pubblico privato della Concessione.

22.5 Detta revisione dovrà essere attuata apportando le più opportune misure di compensazione e riequilibrio quali in via prioritaria, ma non esclusiva:

	- l'aumento o la diminuzione del canone;	
	- il pagamento da parte del Concedente di importi (una tantum o periodici);	
	ciò sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario in modo che i parametri finanziari	
	vengano ricondotti ai livelli del PEF o ai livelli rilevati alla data antecedente il verificarsi	
	della lesione dell'equilibrio del PEF.	
	22.6 Al verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente comma 4, ove la parte che	
	intende avviare la procedura di revisione sia il Concessionario, questi dovrà darne	
	comunicazione per iscritto al Concedente con l'esatta indicazione dei presupposti e delle	
	ragioni che comporterebbero una alterazione dell'equilibrio del PEF. Nei successivi 10	
	(dieci) giorni il Responsabile del Procedimento dovrà aprire la relativa istruttoria, fissando	
	un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire alla	
	revisione consensuale della Concessione. La procedura consensuale di revisione dovrà	
	concludersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione.	
	Decorso tale termine, in mancanza di accordo tra le Parti in merito alle condizioni di	
	revisione della Concessione, ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione,	
	comunicando per iscritto tale intenzione all'altra, la quale potrà evitare il recesso	
	comunicando l'accoglimento delle altrui richieste entro il termine di 30 (trenta) giorni dal	
	ricevimento della dichiarazione di recesso.	
	22.7 In caso di recesso ai sensi del precedente art. 22.6 il Concessionario avrà diritto al	
	rimborso delle stesse somme previste in base all'art. 165, comma 6, del Codice.	
	22.8 Le Parti riconoscono espressamente ai Finanziatori, nell'interesse del Concessionario, la	
	possibilità di affiancare il Concessionario durante la procedura di revisione di cui al presente	
	articolo.	
	ARTICOLO 23 INDISPONIBILITA' DEGLI IMPIANTI	
	23.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 in relazione al rispetto degli indicatori di	
		38

risultato, il versamento del canone di cui al successivo art. 24, indipendentemente dall'applicazione delle penali di cui al successivo art. 34, è comunque strutturalmente connesso all'effettiva disponibilità degli Impianti e all'erogazione del servizio da parte del Concessionario.

23.2 Qualora, per qualsivoglia causa derivante dall'attività del Concessionario, gli Impianti o parte di essi risultassero indisponibili e/o il servizio non risultasse erogato o fosse erogato solo parzialmente, tali circostanze incideranno automaticamente e proporzionalmente sul canone, fino al suo azzeramento. Tale variazione in diminuzione del canone inciderà su tutte le componenti dello stesso, ivi inclusa la componente di cui all'art. 24.2 lett. C. In ogni caso verrà seguita la procedura di cui all'art. 34 per la contestazione delle penali, inteso che il Concessionario potrà liberarsi da responsabilità solo dimostrando che la causa dell'indisponibilità totale o parziale degli impianti o dell'assenza o carenza del servizio non sia allo stesso imputabile.

23.3 Qualora gli impianti o parte di essi risultassero indisponibili e/o il servizio non risultasse erogato o fosse erogato solo parzialmente per circostanze non riconducibili all'attività del Concessionario, tali circostanze incideranno automaticamente e proporzionalmente sulle quote di canone di cui all'art. 24.2 lett. A e B, fino al loro azzeramento. In ogni caso verrà seguita la procedura di cui all'art. 34 per la contestazione delle penali, inteso che il Concessionario otterrà anche le quote di canone di cui all'art. 24.2 lett. A e B qualora dimostri che la causa dell'indisponibilità totale o parziale degli impianti o dell'assenza o carenza del servizio sia attribuibile a responsabilità del Concedente.

23.4 Resta inteso, ad ogni modo, che il Concessionario in alcun modo potrà sospendere o interrompere il servizio e che risulta impegnato in tal senso anche in fase di riqualificazione degli impianti.

ARTICOLO 24 CANONE ANNUO

	<p>24.1 A fronte delle obbligazioni assunte dal Concessionario, il Concedente riconoscerà al</p>	
	<p>Concessionario un canone onnicomprensivo annuo, come determinato al successivo art.</p>	
	<p>24.2, che include i costi di fornitura dei vettori energetici, i costi di esercizio e conduzione e</p>	
	<p>manutenzione ordinaria degli impianti, i costi di manutenzione straordinaria nei limiti</p>	
	<p>individuati al precedente art. 15.4, i costi di progettazione e delle ulteriori prestazioni</p>	
	<p>tecniche previste, il finanziamento degli interventi di efficientamento energetico e</p>	
	<p>adeguamento normativo offerti in sede di gara, nonché le ulteriori migliorie e interventi</p>	
	<p>aggiuntivi in seguito offerti dal concessionario e già in precedenza indicati, oltre che la</p>	
	<p>remunerazione del capitale a tal scopo investito dal Concessionario medesimo e tutte le</p>	
	<p>ulteriori prestazioni previste. Sono da intendersi esclusi dal canone onnicomprensivo annuo</p>	
	<p>tutti gli interventi/operazioni, comunque denominati, forniture o beni non espressamente</p>	
	<p>inclusi nella presente Convenzione o nel progetto definitivo dichiarato completo e conforme</p>	
	<p>dalla commissione giudicatrice come da verbale di gara n. 2 del 13.02.2019, di cui alla lettera</p>	
	<p>l) delle Premesse, o che derivino da fatti indipendenti dal comportamento del Concessionario</p>	
	<p>quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventi di forza maggiore, atti, fatti od</p>	
	<p>omissioni di terzi, ivi incluso il Concedente e gli utenti del servizio, caso fortuito. Sono</p>	
	<p>inoltre esclusi dal canone onnicomprensivo annuo quegli interventi di adeguamento</p>	
	<p>normativo non previsti dal progetto definitivo dichiarato completo e conforme dalla</p>	
	<p>commissione giudicatrice così come da verbale n. 2 del 13.02.2019 di cui alla lettera l) delle</p>	
	<p>Premesse. Tali attività e adeguamenti verranno remunerati a misura secondo quanto previsto</p>	
	<p>all'art. 28.</p>	
	<p>24.2 Il canone annuo, che è quello risultante dal PEF del 5/6/2023, rideterminato a seguito</p>	
	<p>della riduzione della durata della concessione a 15 anni (Euro 335.000,00 – diconsi euro</p>	
	<p>trecentotrentacinquemila virgola zerozero) ed è comunque un canone unico, va considerato,</p>	
	<p>solo quando così previsto dalla presente Convenzione, come composto nel modo seguente:</p>	
		<p>40</p>

	A - Quota di canone a compenso degli oneri per l'approvvigionamento del vettore energetico	
	pari ad Euro 113.900,00 (diconsi euro centotredicimilanovecento virgola zerozero);	
	B - Quota di canone a compenso degli oneri di esercizio, gestione e manutenzione pari ad	
	Euro 116.095,00 (diconsi euro centosedicimilazerovovantacinque virgola zerozero);	
	C - Quota di canone di ammortamento dell'investimento di cui all'art. 21.1, pari ad Euro	
	105.005 (diconsi euro centocinquemilazerocerocinque virgola zerozero),	
	secondo quanto previsto nel PEF e nelle Formule di determinazione e adeguamento del	
	canone.	
	24.3 Nelle annualità successive alla prima, il canone risultante a seguito del conguaglio	
	previsto all'art. 25.2, incluse le variazioni di cui all'art. 27 e di ogni eventuale altro	
	conguaglio, costituirà il canone presunto per l'annualità successiva.	
	ARTICOLO 25 DETERMINAZIONE E AGGIORNAMENTO CANONE	
	25.1 Le componenti di canone di cui all'articolo 24.2 verranno aggiornate non appena	
	terminato ciascun anno solare, con successivo conguaglio delle maggiori o minori somme	
	che risulteranno relative all'anno solare precedente.	
	25.2 La quota di canone di cui all'art. 24.2 lett. A, relativa all'approvvigionamento	
	dell'energia elettrica, verrà determinata e aggiornata secondo le formule di cui all'Allegato	
	5) presentato in sede di gara; la quota di canone sub B, relativa all'esercizio, gestione e	
	manutenzione degli impianti, verrà determinata come da Allegato 5) presentato in sede di	
	gara e indicizzata secondo l'indice ISTAT FOI dell'anno solare appena terminato; la quota di	
	canone sub C, relativa all'ammortamento dell'investimento, comunque determinata come da	
	Allegato 5), è fissa ed invariabile.	
	25.3 Il conguaglio dei maggiori o minori valori che risulteranno a seguito dei suddetti	
	elementi verrà operato una volta terminato ciascun anno solare o, comunque, nel primo	
	momento utile a seguito della messa a disposizione dei dati. Il Concessionario dovrà fornire	
		41

al Concedente, che si riserva ogni controllo, i dati suddetti.

ARTICOLO 26 INCENTIVI PUBBLICI

26.1 Il Concedente trattiene gli incentivi pubblici in ambito energetico, qualunque sia la loro origine, derivanti dall'operato del Concessionario quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Titoli di efficienza energetica. Il Concessionario si impegna pertanto a collaborare in tal senso con il Concedente, qualora necessario.

26.2 Al Concessionario è riconosciuto il diritto, ove la normativa e i regolamenti di settore lo permettano, di accedere a finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e di altri soggetti esterni dedicati all'efficienza energetica o comunque alle materie oggetto della presente Convenzione.

26.3 Ove per qualunque causa, diversa dalla risoluzione della Convenzione per fatto esclusivamente imputabile al Concessionario, la cessazione della Convenzione avvenga in via anticipata ed impedisca, in tutto o in parte, il godimento di incentivi e/o agevolazioni di competenza del Concessionario, il Concessionario medesimo avrà titolo ad un indennizzo non inferiore al valore di tale mancato godimento, oltre a quanto previsto dal successivo art.

38.

ARTICOLO 27 MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE A SEGUITO DI VARIAZIONE DEGLI IMPIANTI

27.1 Il canone di cui all'art. 24 potrà subire ulteriori variazioni a seguito dell'aumento o della diminuzione degli impianti e quindi dell'oggetto delle prestazioni.

27.2 Per quanto concerne la quota di canone sub art. 24.2 lett. A, l'aumento della quota di canone dovrà essere proporzionale all'aumento della potenza installata e comunque secondo le formule di cui all'Allegato 5) presentato in sede di gara. Ad una diminuzione della potenza installata corrisponderà una proporzionale diminuzione della quota di canone.

27.3 Per quanto concerne la quota di canone sub art. 24.2 lett. B, all'aumento del servizio,

	determinato in termini di incremento della potenza installata, dovrà corrispondere un	
	aumento proporzionale della stessa. Allo stesso modo, una diminuzione del servizio, sempre	
	determinata in termini di decremento della potenza installata, dovrà essere accompagnata da	
	una diminuzione proporzionale della quota di canone.	
	27.4 Qualora la variazione della consistenza degli Impianti oggetto di gestione comporti una	
	modifica sostanziale dell'equilibrio economico-finanziario espresso nel PEF, si darà luogo	
	alla procedura di riequilibrio di cui all' art. 22, sia che tale modifica comporti maggiori oneri	
	a carico del Concessionario sia che ne comporti di minori.	
	ARTICOLO 28 PRESTAZIONI A MISURA	
	28.1 Le prestazioni a misura non incluse nel canone omnicomprendivo annuo verranno	
	affidate dal Concedente al Concessionario e valorizzate in riferimento ai prezzi unitari	
	indicati nel prezzario regionale in vigore al momento dell'esecuzione dell'intervento, a cui	
	sarà applicato il ribasso percentuale offerto dal Concessionario in sede di offerta di gara,	
	qualora la natura degli interventi permetta l'utilizzo del suddetto prezzario. Diversamente le	
	prestazioni saranno valorizzate mediante la fissazione di nuovi prezzi sulla base di specifica	
	analisi prezzi presentata dal Concessionario e accettata dal Concedente, ai quali sarà	
	applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.	
	28.2 Resta inteso che qualsiasi prestazione a misura potrà aver luogo solo a seguito di quanto	
	previsto nella presente Convenzione e comunque a seguito dell'approvazione dell'intervento	
	da parte del Concedente, fatto salvo il caso di assoluta urgenza e pericolo grave e imminente	
	per l'incolumità delle persone o per prevenire pericoli gravi e imminenti alle cose.	
	28.3 Le previsioni dell'art. 28.1.e 28.2 sono applicabili anche agli eventuali interventi di	
	messa a norma che dovessero divenire obbligatori successivamente all'approvazione del	
	progetto definitivo dei lavori di riqualificazione degli Impianti, come da lettera l) delle	
	Premesse.	
		43

28.4 In luogo del pagamento a misura, sarà possibile, previo consenso del Concessionario, porre in ammortamento a canone gli ulteriori interventi non previsti in sede di offerta, ma realizzati nel periodo contrattuale, con conseguente modifica della quota di canone di cui all'art. 24.2 lett. C e secondo i medesimi parametri finanziari utilizzati in sede di redazione del PEF.

ARTICOLO 29 MODALITA' DI PAGAMENTO

29.1 Il canone annuo verrà liquidato in dodici rate mensili posticipate di pari importo, salva l'applicazione delle norme che precedono in materia di estensione o riduzione degli impianti e di aggiornamento dei corrispettivi. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura relativa. Nelle fatture il Concessionario dovrà chiaramente esplicitare: l'importo complessivo di fatturazione; il mese di riferimento; l'aliquota IVA.

29.2 In caso di ritardo nel pagamento dei canoni si applicheranno le previsioni del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i..

29.3 L'importo delle eventuali ulteriori opere a misura completate verrà liquidato dopo il completamento delle stesse, nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura. Il Concedente provvederà comunque a pagare per il tramite di SAL, qualora di importo non inferiore a € 50.000,00.

29.4 Terminato ogni anno solare si dovrà procedere al calcolo del conguaglio annuo. Tale importo, se positivo, dovrà esser corrisposto al Concessionario entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della fattura associata; se negativo, la relativa somma verrà posta a detrazione sulla prima mensilità utile di canone e comunque fino all'integrale soddisfacimento, previo ricevimento di relativa nota d'accredito. Nel caso sia stata effettuata la cessione di credito di cui al successivo art. 30, tuttavia, la detrazione dal canone di cui al periodo precedente sarà possibile nei limiti delle somme non oggetto di cessione.

29.5 Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 definisce gli obblighi di utilizzo della

	fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi	
	della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. Pertanto tutte le fatture dovranno essere	
	emesse esclusivamente in formato elettronico. Il codice unico ufficio che dovrà essere	
	inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura	
	elettronica emesse nei confronti del Concedente è "UFFS9F ". Si precisa inoltre che la	
	fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall'art. 25 comma 2, del D.L. 66 del	
	24/04/2014, deve anche riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ed il codice CUP.	
	Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i	
	suddetti codici (art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014). La fattura, intestata al Concedente, ai	
	sensi del D.lgs. 267/00, dovrà altresì riportare il numero dell'impegno di spesa, nonché	
	l'indicazione del Responsabile della procedura e del centro di costo; i predetti dati saranno	
	comunicati dal Concedente. Eventuali omissioni dei dati contabili sopra riportati esonerano il	
	Concedente dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti.	
	ARTICOLO 30 CESSIONE DEI CREDITI	
	30.1 La cessione dei crediti, maturati o maturandi, derivanti dalla presente Convenzione a	
	favore del Concessionario è consentita nei limiti e con le modalità stabilite dalla L. n.	
	52/1991 e s.m.i.. Ai fini dell'opponibilità al Concedente le cessioni di crediti devono essere	
	stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al	
	Concedente. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono	
	efficaci e opponibili al Concedente qualora questo non le rifiuti con comunicazione da	
	notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della	
	cessione. In ogni caso il Concedente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili	
	al cedente in base al contratto con questo stipulato.	
	30.2 In ogni caso il Concedente presterà il consenso alla cessione di credito in misura	
	massima corrispondente alla sola quota di canone di cui all'art. 24.2 lett C.	
		45

PARTE QUINTA - ULTERIORI CONDIZIONI CONTRATTUALI

ARTICOLO 31 MODIFICA DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

31.1 Oltre a quanto previsto dal precedente art. 22 e negli altri casi previsti dalla presente Convenzione, la stessa potrà essere modificata nei casi previsti dall'art. 175 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e negli ulteriori eventuali casi previsti dalle normative vigenti al momento del verificarsi del fatto produttivo della necessità o opportunità di modifica. In ogni caso le modifiche non possono alterare la natura generale della Concessione.

ARTICOLO 32 ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

32.1 Oltre agli oneri relativi alle prestazioni incluse nel canone onnicomprensivo annuo, saranno a carico del Concessionario gli oneri ed obblighi di seguito individuati:

a) Manodopera: spese ed oneri per assicurazione, previdenza, contributi, indennità secondo le vigenti norme di legge. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti del Concedente, anche da parte di eventuali ulteriori subaffidatari nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

b) Spese di cantiere: spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.

c) Sorveglianza e custodia: spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Spese per la

	protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere,	
	adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando il	
	Concessionario responsabile in merito.	
	d) Segnaletica stradale: spese per l'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle	
	segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati	
	dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di	
	quanto la Concedente o altri Enti preposti avessero a prescrivere.	
	e) Sicurezza: il Concessionario ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e	
	le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione della Convenzione e prima dell'inizio dei lavori e	
	dei servizi, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il	
	coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al Concessionario, previa consegna	
	dello stesso al Concedente e alle organizzazioni che ne debbano essere informate. Tutte le	
	operazioni previste dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti	
	compreso il D.lgs. 81/08 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed, in ogni	
	caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.	
	32.2 Gli obblighi di cui all'articolo 32.1 sono da intendersi riferiti anche alla fase di gestione	
	degli impianti, per l'intera durata del rapporto concessorio.	
	32.3 Il Concessionario sarà tenuto al rispetto degli obblighi di cooperazione e coordinamento	
	previsti dall'art. 26 D.lgs. 81/08.	
	32.4 Il Concessionario è inoltre obbligato, entro 30 giorni dalla data di emanazione del	
	certificato di collaudo provvisorio, a consegnare al Concedente tutti i disegni delle opere così	
	come eseguite, con i manuali per l'uso degli impianti, le garanzie di conformità degli stessi	
	alle caratteristiche tecniche previste, le garanzie di buon funzionamento dalla data del	
	collaudo. Gli elaborati tecnici dovranno essere consegnati anche in formato digitale e, ove	
	possibile, editabile.	
		47

ARTICOLO 33 OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

33.1 L'occupazione provvisoria o permanente di aree in superficie o nel sottosuolo di proprietà comunale, necessaria per l'esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale, come da art. 6, nonché per l'esecuzione degli ulteriori lavori eventualmente richiesti al Concessionario dal Concedente, come da art. 28, sarà a titolo gratuito.

33.2 Il Concessionario sarà comunque esente dal pagamento della canone unico o contributo equivalente per l'occupazione del suolo pubblico, nonché da ogni altro canone ricognitorio o non ricognitorio.

ARTICOLO 34 PENALI

34.1 Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali comporteranno l'applicazione di penali determinate come da Allegato 6 presentato in sede di gara. Il valore delle penali, a decorrere dal secondo anno dalla sottoscrizione della presente Convenzione, è adeguato al tasso d'inflazione secondo l'indice ISTAT FOI dell'anno solare precedente a quello della contestazione dell'inadempimento.

34.2 Resta inteso in ogni caso che le penali maturate a carico del Concessionario, in relazione ai lavori previsti dal progetto esecutivo di cui all'art. 6, non potranno superare il limite massimo del 10% (dieci per cento) del valore delle opere, al netto di IVA.

34.3 L'applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione. L'ammontare delle penalità applicate al Concessionario, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello stesso, verrà detratto dal primo rateo del canone in pagamento successivo all'applicazione della penale.

34.4 Il ricevimento di un numero di contestazioni di ammontare complessivamente pari al

	10% (dieci per cento) del costo annuo operativo d'esercizio, per ciascun anno, costituisce	
	grave inadempimento e comporta la risoluzione automatica della presente Convenzione	
	nell'interesse del Concedente il quale, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, dovrà	
	comunque dichiarare di voler avvalersi di tale clausola.	
	ARTICOLO 35 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	
	35.1 Il Concessionario dovrà fornire le seguenti garanzie ed assicurazioni :	
	a) Garanzia definitiva in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'investimento	
	per come individuato nel PEF e con applicazione delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7	
	del Codice (Euro 157,500,00 ridotto del 50% per certificazione ISO 9001 e di un ulteriore	
	20% per certificazione ISO 14001 per un importo finale di Euro 63.000,00), con le modalità	
	di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016; il Concessionario ha già prodotto tale garanzia con	
	polizza n. 01.000037398 emessa da S2C S.p.A. Assicurazioni Agenzia Assiteca S.p.A.	
	Genova in data 18.06.2019, con appendice di variazione 01 emessa in data 27/7/2023	
	dall'Agenzia CA.A.R. di Roberto Villa & C. SAS Genova;	
	b) Garanzia di cui all'art. 183, comma 13, ultimo periodo, e con le modalità di cui all'art.	
	103, del D.lgs. n. 50/2016, nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, a	
	garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi	
	contrattuali relativi alla gestione degli Impianti in concessione; a tal fine il Concessionario ha	
	presentato polizza fideiussoria n. 01.000037399 emessa da S2C S.p.A. Assicurazioni	
	Agenzia Assiteca S.p.A. Genova emessa il 18.06.2019 per l'importo di Euro 10.979,00, con	
	appendice di variazione 01 emessa in data 27/7/2023 dall'Agenzia CA.A.R. di Roberto Villa	
	& C. SAS Genova per una somma massima assicurata di Euro 13.533,00 ; annualmente il	
	Concessionario dovrà trasmettere al Concedente copia della quietanza di pagamento del	
	premio;	
	c) Polizza assicurativa ex art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, da prodursi almeno dieci	
		49

	giorni prima dell'inizio dei lavori, che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi di	
	esecuzione da qualsiasi causa determinati, con la seguente somma assicurata:	
	- Opere = per un importo corrispondente al valore dei lavori da eseguire (€ 1.575.070,00).	
	Detta polizza dovrà altresì prestare una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi	
	nell'esecuzione dei lavori fino alla data del certificato di collaudo provvisorio o del	
	certificato di regolare esecuzione relativo all'ultima porzione di impianto oggetto di	
	intervento, con un massimale non inferiore a € 500.000,00;	
	La polizza deve prevedere l'estensione della garanzia per i 24 mesi successivi alla data di	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio;	
	d) Polizza assicurativa di responsabilità civile di progettazione, da prodursi contestualmente	
	al deposito del progetto esecutivo, carico del soggetto incaricato della progettazione	
	esecutiva, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, nella	
	misura del 10% dell'importo dei lavori progettati, che deve permanere fino alla data del	
	certificato di collaudo provvisorio; la polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove	
	spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Concedente dovesse sopportare per le	
	varianti rese necessarie in corso di esecuzione, a causa del manifestarsi di errori o di	
	omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione	
	dell'opera o la sua utilizzazione;	
	e) Polizza assicurativa della responsabilità civile per i rischi della conduzione degli Impianti	
	e dell'esercizio dell'attività nell'ambito della medesima, da prodursi almeno dieci giorni	
	prima dell'inizio dei lavori, a decorrere dall'avvio del servizio e per l'intera durata della	
	concessione. Detta assicurazione deve prevedere:	
	- la copertura della responsabilità civile (RCT) derivante al Concessionario per eventuali	
	danni a terzi – sia alle persone, sia alle cose – per fatto od omissione riconducibile al	
	Concessionario o a persone (dipendenti e non) delle quali lo stesso debba rispondere a	
		50

termini di legge;

- la copertura della responsabilità civile (RCO) derivante al Concessionario per eventuali infortuni e malattie professionali sofferti dai prestatori di lavoro (subordinati e parasubordinati) della cui opera si avvale per l'esercizio dell'attività;

- un massimale unico RCT/RCO non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro.

Resta precisato che costituirà onere a carico del Concessionario, il risarcimento degli importi dei danni o di parte di essi che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

35.2 Nel caso in cui le cauzioni e polizze di cui sopra non fossero ottenibili, a causa delle condizioni del mercato, per l'intero periodo di durata della Concessione, è consentita la presentazione delle stesse per un periodo di tempo non inferiore al triennio. In tal caso dovranno comunque prevedere una clausola di rinnovo automatico e disdetta almeno un trimestre in anticipo. E' inteso, anche in caso di disdetta, che è comunque onere del Concessionario provvedere alla ricostituzione della garanzia. La mancata ricostituzione in tempo utile ad evitare soluzioni di continuità nella garanzia costituisce grave inadempimento contrattuale.

35.3 Resta inteso che il Concessionario è tenuto a reintegrare le garanzie su cui il Concedente si sia dovuto rivalere in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei del canone di cui all'art. 24; nel caso sia stata effettuata la cessione di credito di cui all'art. 30, tuttavia, tale ultima reintegrazione sarà possibile nei limiti delle somme non oggetto di cessione.

ARTICOLO 36 FORZA MAGGIORE

	<p>36.1 Con riferimento agli obblighi scaturenti dalla presente Convenzione, si intende per causa di forza maggiore qualsiasi evento impreveduto e imprevedibile non imputabile al Concessionario che impedisca, ritardi od ostacoli in tutto o anche solo in parte, in via temporanea o permanente, l'adempimento di una o più delle obbligazioni della presente Convenzione a carico del Concessionario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: guerre, sommosse popolari, atti di terrorismo, calamità naturali e ambientali, scioperi, tumulti).</p>	
	<p>36.2 Il Concessionario dovrà comunicare l'impedimento, ritardo od ostacolo al Concedente entro 48 (quarantotto) ore dal suo verificarsi e prendere ogni utile iniziativa per tentare di riprendere nel più breve tempo possibile la regolare esecuzione delle obbligazioni rese impossibili, ritardate od ostacolate dall'evento di forza maggiore.</p>	
	<p>36.3 Qualora gli eventi di forza maggiore abbiano una durata limitata nel tempo, che non faccia venire meno l'interesse alla prosecuzione della presente Convenzione, le Parti dovranno valutare le conseguenze derivanti dalla sospensione o interruzione delle attività oggetto della presente Convenzione al fine di verificare il permanere delle condizioni che determinano l'equilibrio economico finanziario, e provvedere alla conseguente revisione del PEF avvalendosi della procedura di cui al precedente art. 22.</p>	
	<p>36.4 Qualora gli eventi di forza maggiore rendano impossibile o estremamente difficoltosa la prosecuzione del rapporto concessorio e siano tali da non essere risolvibili con la procedura di cui all'art. 22, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente Convenzione a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Troverà applicazione in tal caso quanto disposto dal successivo art. 38.2, lettera a).</p>	
	<p>ARTICOLO 37 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO</p>	
	<p>37.1 Il Concedente potrà richiedere la risoluzione della presente Convenzione, previa formale diffida ad adempiere da effettuarsi con le modalità di cui al successivo comma 2, nei seguenti casi:</p>	
		52

	(i) gravi vizi o ritardi nell'esecuzione delle opere per un periodo superiore a 100 giorni;	
	(ii) esecuzione delle opere in modo difforme dalla progettazione approvata e dalle eventuali varianti ammesse;	
	(iii) gravi violazioni nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione o che comunque comportino il raggiungimento di penali per ciascun anno di gestione di ammontare complessivo almeno pari al 10% del costo annuo operativo d'esercizio;	
	(iv) mancata presentazione e rinnovo delle garanzie e delle polizze assicurative previste dalla presente Convenzione;	
	(v) ogni altro inadempimento, non di scarsa importanza, da parte del Concessionario.	
	37.2 Verificandosi una delle sopra elencate ipotesi, il Concedente notificherà al Concessionario, a mezzo raccomandata A.R. o equivalente, motivata diffida ad adempiere, stabilendo un congruo termine, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, entro il quale il Concessionario dovrà sanare le irregolarità o l'inadempimento. Ove il Concessionario non rimuova nel termine indicato le irregolarità o inadempimenti per i quali il Concedente ha notificato diffida ad adempiere, il Concedente potrà dichiarare la risoluzione della presente Convenzione. L'avvenuta risoluzione va soltanto comunicata in caso di risoluzione ex-lege o derivante da inadempimenti non sanabili.	
	37.3 Il Concedente potrà dichiarare la risoluzione della presente Convenzione anche in caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria del Concessionario, nonché in caso di cessione della presente Convenzione o di perdita dei requisiti da parte del Concessionario.	
	37.4 Ai fini della risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario, il Concedente dovrà trasmettere ai Finanziatori notizia scritta dell'inadempimento del Concessionario e comunque potrà risolvere la presente Convenzione solo dopo il decorso del termine di cui al successivo art. 37.5.	
		53

	<p>37.5 In tutti i casi di risoluzione della Concessione per motivi attribuibili al Concessionario, i Finanziatori potranno impedire la risoluzione stessa designando, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del Concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, un operatore economico, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste in sede di gara, che subentri nel rapporto di Concessione al posto del Concessionario. L'operatore subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento richiesto al Concessionario sostituito entro un termine congruo indicato dal Concedente. Il subentro ha effetto dal momento in cui il Concedente comunica l'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti.</p>	
	<p>37.6 Scaduto il termine accordato ai Finanziatori ai sensi del precedente art. 37.5, il Concedente comunicherà al Concessionario, con lettera raccomandata A.R. o equivalente, e per conoscenza ai Finanziatori, l'intervenuta risoluzione del rapporto di Concessione assegnando allo stesso un termine entro cui procedere al ripristino delle condizioni iniziali dei luoghi.</p>	
	<p>37.7 In alternativa al ripristino delle condizioni iniziali dei luoghi, sarà possibile per il Concedente acquisire, in tutto o in parte, le opere realizzate, pagando nel termine di 60 giorni dall'efficacia della risoluzione il valore delle stesse, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti oppure, se non è ancora stato raggiunto il collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario fino alla data di risoluzione.</p>	
	<p>ARTICOLO 38 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE - REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE</p>	
	<p>38.1 È facoltà del Concessionario risolvere la presente Convenzione in caso di inadempimento da parte del Concedente degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, tale da determinare una sostanziale alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione.</p>	
		54

	38.2 In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente, ovvero nel caso di revoca	
	della Concessione da parte di quest'ultimo per motivi di pubblico interesse, al	
	Concessionario saranno dovuti ai sensi dell'art. 176 del Codice:	
	a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti,	
	ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi	
	effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario sino a quella data;	
	b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;	
	c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento)	
	del valore delle opere ancora da eseguire, nonché del valore attuale della parte del servizio	
	ancora da eseguire, da calcolarsi sulla base dei costi monetari della gestione operativa	
	previsti nel PEF.	
	38.3 Tali somme saranno destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei	
	Finanziatori e saranno indisponibili per il Concessionario fino al completo soddisfacimento	
	di detti crediti.	
	38.4 L'efficacia del provvedimento di revoca è sottoposta alla condizione del pagamento da	
	parte del Concedente al Concessionario delle somme di cui al precedente art. 38.2, lettere a),	
	b) e c).	
	ARTICOLO 39 SUBAFFIDAMENTI	
	39.1 Il Concessionario può affidare, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla normativa	
	vigente, le attività oggetto della presente Convenzione a soggetti terzi in possesso dei	
	requisiti e delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle attività medesime.	
	ARTICOLO 40 NORMATIVA E REGOLAMENTI VIGENTI, CONTRATTI	
	COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	
	40.1 Nello svolgimento delle proprie prestazioni e nella realizzazione degli investimenti di	
	cui alla presente Convenzione, il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza delle norme	
		55

	della Convenzione medesima, di tutte le leggi, gli strumenti di pianificazione urbanistica,	
	generali e di settore, dei regolamenti, regionali e comunali, e delle norme comunitarie vigenti	
	in materia, comprese le norme emanate nel corso dell'esecuzione della Convenzione, fermo	
	restando quanto previsto all'art. 22.	
	40.2 Per quanto concerne in particolare le norme in materia di lavoro:	
	a. nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della Concessione, il	
	Concessionario si obbliga ad applicare integralmente il Contratto nazionale di lavoro del	
	comparto di riferimento, nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in	
	vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono;	
	b. i suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle	
	associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o	
	artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua	
	qualificazione giuridica;	
	c. è responsabile in rapporto alla Concedente dell'osservanza delle norme anzidette da parte	
	degli eventuali subaffidatari nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il	
	Contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subaffidamento;	
	d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,	
	assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.	
	ART. 41 PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI	
	41.1 Gli Impianti consegnati al Concessionario col verbale di cui all'art. 3.3 restano di	
	proprietà del Concedente. Essi costituiscono patrimonio indisponibile dello stesso, ai sensi	
	dell'art. 826 c. 3 del Codice Civile. E' escluso qualunque corrispettivo del Concessionario al	
	Concedente per la concessione dei beni pubblici costituiti dagli impianti.	
	41.2 Il Concessionario può comunque realizzare sugli Impianti tutti gli interventi che si	
	dovessero rendere necessari per il corretto espletamento del servizio, fermo restando che le	
		56

	attività comportanti una modificazione della consistenza del patrimonio comunale, ulteriori	
	rispetto a quelle previste in sede di progetto esecutivo di cui all'art. 6, dovranno essere	
	preventivamente autorizzate dal Concedente, fatto salvo il caso di assoluta urgenza e pericolo	
	grave e imminente per l'incolumità delle persone, per prevenire pericoli gravi e imminenti	
	alle cose o comunque per la necessità di garantire la continuità del servizio.	
	41.3 I beni forniti nell'ambito dei lavori di cui al progetto esecutivo previsto dall'art. 6 o	
	comunque in altro modo forniti nel prosieguo della gestione, qualora l'investimento venga	
	remunerato, in tutto o in parte, in sede di canone, anche nel caso di cui all'art. 28.4, restano	
	di proprietà del Concessionario e verranno devoluti gratuitamente al Concedente al termine	
	del periodo concessorio. Anche in tale caso resta comunque fermo il vincolo di destinazione	
	ad uso pubblico, con ogni conseguenza.	
	41.4 Qualora, tuttavia, nel periodo concessorio ulteriore rispetto a quello utile per la	
	realizzazione dei lavori iniziali previsti dal progetto esecutivo di cui all'art. 6, il Concedente	
	provveda direttamente e interamente alla copertura di nuove spese d'investimento, come da	
	art. 28.1-3, la proprietà dei beni relativi risulterà in capo al Concedente.	
	41.5 Quando venga stabilito fra Concedente e Concessionario, nel prosieguo della gestione	
	ulteriore rispetto alla realizzazione dei lavori iniziali previsti dal progetto esecutivo di cui	
	all'art. 6, che l'ammortamento degli investimenti si prolunghi oltre il periodo concessorio, è	
	fatto obbligo al Concedente, al termine dello stesso, di procedere a corrispondere	
	direttamente le quote d'ammortamento residue o a porre a carico del Concessionario	
	subentrante l'onere di provvedere in merito, ferma restando la devoluzione della proprietà al	
	termine finale del contratto.	
	41.6 L'atto attributivo della facoltà di utilizzazione del suolo o sottosuolo pubblico, anche	
	quando i beni installati o uniti al suolo pubblico risultino di proprietà del Concessionario,	
	non è comunque idoneo a costituire un diritto reale di superficie ai sensi dell'art. 952 c.c.,	
		57

bensì soltanto un diritto personale di godimento a titolo gratuito, finalizzato allo svolgimento dell'oggetto della Concessione. È comunque da escludersi, durante il periodo concessorio, l'operatività delle norme relative al trasferimento della proprietà tramite l'istituto dell'accessione.

ARTICOLO 42 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

42.1 Al termine della Concessione, il Concessionario dovrà restituire i beni oggetto della Concessione in buono stato, fatto salvo il normale deterioramento derivante dall'uso, tramite un Verbale di riconsegna finale, analogo al Verbale di consegna di cui al precedente art. 7, redatto in contraddittorio tra il Concedente e il Concessionario.

42.2 Nove mesi prima della scadenza finale della Concessione verrà pertanto avviata la procedura di riconsegna consistente nella verifica di tutti gli impianti in contraddittorio tra l'Ufficio Tecnico del Concedente e i rappresentanti del Concessionario. Tale procedura dovrà concludersi entro 3 (tre) mesi con la redazione di un Verbale intermedio nel quale il Concedente prescriverà al Concessionario l'esecuzione, entro i restanti 6 mesi, di tutto quanto è necessario per riconsegnare gli Impianti in buono stato e per eliminare cattivi funzionamenti e situazioni manutentive carenti.

42.3 Qualora il Concessionario non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal suddetto verbale intermedio, il Concedente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari, trattenendo sulla liquidazione finale delle competenze dovute una somma corrispondente all'ammontare delle spese sostenute e, qualora lo stesso non fosse sufficiente, dalla garanzia.

42.4 Nel Verbale di riconsegna finale saranno riportate le letture dei contatori delle utenze intestate al Concessionario, che consegnerà al Concedente tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli Impianti, che dovrà essere completa ed aggiornata.

42.5 La volturazione dei contratti di fornitura dei vettori energetici dovrà essere fatta tra il

Concessionario e il soggetto subentrante nel servizio di gestione degli impianti, o in sua

assenza, allo stesso Concedente, e le spese di volturazione sono a carico di questi ultimi.

ARTICOLO 43 CESSIONE DELLA CONVENZIONE

43.1 Alle Parti è fatto divieto di cedere o trasferire diritti e/o obbligazioni di cui alla presente Convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 44 COMPOSIZIONE BONARIA - FORO COMPETENTE

44.1 Fatto salvo quanto già previsto negli articoli relativi all'applicazione delle penali, alla risoluzione ed al recesso, tutte le contestazioni che le Parti intendano formulare circa il mancato adempimento di quanto concordato con la presente Convenzione dovranno essere avanzate mediante apposita comunicazione scritta, corredata dai relativi e necessari documenti.

44.2 La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere inoltrata all'altra parte entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto o evento che dà luogo alla contestazione. Nei successivi 20 (venti) giorni lavorativi la contestazione dovrà essere esplicita e documentata.

44.3 Durante la fase di costruzione, ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere una composizione bonaria sulla contestazione, il Responsabile del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione della Direzione Lavori o della Commissione di Collaudo in merito a presunte infrazioni del Concessionario.

44.4 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione potranno essere risolte mediante transazione ai sensi dell'art. 208 del Codice.

44.5 Una volta esperiti tutti i tentativi di soluzione amichevole e consensuale che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, tutte le controversie sull'interpretazione ed applicazione della presente Convenzione saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Verona.

ARTICOLO 45 SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRO E ACCESSORIE

45.1 Tutte le spese, imposte e tasse, ivi compresa l'imposta di registro, diritti di rogito e segreteria, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto attuatore con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della legge 28 giugno 1943 n. 666.

Ai soli effetti dell'iscrizione di questo atto a Repertorio dei Contratti, le Parti dichiarano che il valore della convenzione è di € 5.025.000,00 (euro cinquemilioneventicinquemila/00).

L'imposta di bollo, ai fini della sola registrazione, è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

ARTICOLO 46 TRASPARENZA

46.1 Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni sopra, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456

Codice Civile, per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 47 RISERVATEZZA

47.1 Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Concessione.

47.2 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione.

47.3 L'obbligo di cui all'articolo 47.1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

47.4 Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

47.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Concedente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

47.6 Il Concessionario potrà citare i termini essenziali della Convenzione, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso Concessionario a procedure di gara.

ARTICOLO 48 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

48.1 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione di dati personali*" il Comune informa che i dati personali forniti dal Soggetto Attuatore saranno raccolti e conservati presso il Comune di Valeggio sul Mincio. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con

	strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi,	
	potrà avvenire sia per finalità correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale che per	
	finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione dei dati conferiti a	
	soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui alla normativa	
	vigente. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'Appaltatore gode dei diritti tra i quali	
	figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,	
	contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché	
	al diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere	
	esercitati nei confronti della stazione appaltante, titolare del trattamento.	
	L'RPD nominato dal Comune di Valeggio sul Mincio risulta essere l'ing. Davide Bariselli	
	con mail e-mail privacy@barisellistudio.it .	
	ARTICOLO 49 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	49.1 Il Concessionario assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	
	previsti dalla legge 136/2010 s.m.i..	
	49.2 Il Concessionario si obbliga in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari	
	o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente Convenzione sui quali dovranno	
	essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da attuare con lo strumento del	
	bonifico bancario o postale che deve riportare espressamente l'indicazione del relativo	
	codice.	
	49.3 Il Concessionario dovrà inserire nei contratti che saranno eventualmente stipulati con	
	terzi per l'esecuzione della Concessione un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi	
	assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 s.m.i..	
	49.4 Il Concessionario si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Concedente e	
	alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
		62

ARTICOLO 50 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

50.1 Qualsiasi modifica o integrazione alla presente Convenzione e ai relativi allegati non avrà efficacia se non apportata per iscritto, fatti salvi tutti gli ulteriori presupposti di Legge.

ARTICOLO 51 REFERENTE

51.1 Il Concedente nomina quale suo referente il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Servizi e Manutenzioni arch. Annalisa Scaramuzzi, in qualità di RUP del procedimento, a cui il Concessionario deve fare riferimento per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.

ARTICOLO 52 DISPOSIZIONI FINALI

52.1 Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione potranno essere effettuate attraverso una delle seguenti modalità:

a) lettera consegnata a mano;

b) lettera spedita per raccomandata A.R.;

c) Posta Elettronica Certificata.

52.2 Le suddette comunicazioni si considereranno efficacemente e validamente eseguite rispettivamente: (i) alla data della consegna della lettera; (ii) alla data di ricevimento della raccomandata; (iii) alla data indicata dalla ricevuta di avvenuta consegna.

52.3 Ai fini della presente Convenzione, della sua attuazione e di tutte le relative comunicazioni, le Parti eleggono domicilio ai seguenti indirizzi: Piazza Carlo Alberto n. 48 a Valeggio sul Mincio per quanto riguarda il Concedente, Contrà Pedemuro San Biagio n. 72 a Vicenza per quanto riguarda il Concessionario.

52.4 Le parti per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, rinviano alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e relativo correttivo ed alle Linee Guida ANAC per quanto possano riferirsi all'esecuzione del presente contratto ed ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni. Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo

	di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di	
	porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte	
	nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e	
	soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Le parti concordano infine	
	che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l'interpretazione del presente	
	contratto, si debba privilegiare l'interpretazione più favorevole all'interesse pubblico quale	
	finalità principale per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l'amministrazione è tutrice.	
	E richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia	
	fiducia mediante strumenti informatici su 64 (sessantaquattro) pagine a video per intero e la	
	65 per n.1 riga, dandone lettura alle Parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme	
	alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai	
	sensi dell'art. 52 <i>bis</i> della legge n. 89 del 16.02.1913, così come modificato dal D. Lgs. n.	
	110 del 02.07.2010, nella apposizione della loro firma digitale, verificata a mia cura nella sua	
	regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.	
	PER IL CONCESSIONARIO: BARBARA BIONDANI – FIRMATO DIGITALMENTE	
	PER IL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO: GIOVANNI MANAUZZI –FIRMATO	
	DIGITALMENTE	
	UFFICIALE ROGANTE: EMILIO SCARPARI – FIRMATO DIGITALMENTE	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di	
	accettare incondizionatamente gli articoli n.. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,	
	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,	
	42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 del presente contratto.	
	PER IL CONCESSIONARIO: BARBARA BIONDANI – FIRMATO DIGITALMENTE	
	PER IL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO: GIOVANNI MANAUZZI –FIRMATO	
	DIGITALMENTE	
		64

UFFICIALE ROGANTE: EMILIO SCARPARI – FIRMATO DIGITALMENTE